SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 dicembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Agenzia del territorio

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 27 novembre 2003.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della città di Messina in relazione all'attraversamento da parte di mezzi pesanti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio della città di Messina in relazione all'attraversamento da parte di mezzi pesanti;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi disposti dal commissario delegato per la realizzazione di due approdi di emergenza nel tratto costiero a sud della città di Messina e il connesso collegamento viario al sistema autostradale sono tuttora in corso, e che, quindi, non può ritenersi superata la situazione emergenziale di cui sopra;

Vista la nota prot. n. 21966/13.12/Gab. del 23 ottobre 2003, con cui il prefetto di Messina - commissario delegato per l'attuazione delle opere e degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale determinatasi nella città di Messina, ha rappresentato la necessità di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del sindaco di Messina del 6 ottobre 2003;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono quindi i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio della città di Messina in relazione all'attraversamento da parte di mezzi pesanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A13105

DECRETO 27 novembre 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della provincia di Napoli.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerata la situazione di estrema criticità determinatasi nel territorio della provincia di Napoli, a causa della presenza di numerose comunità nomadi di albanesi, slavi, rom e di altre etnie;

Considerato che detti insediamenti, a causa della loro estrema precarietà, hanno determinato una situazione di grave allarme sociale, con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza, nonché di igiene e sanità pubblica per le medesime comunità nomadi e per le popolazioni locali;

Considerata in particolare la situazione in cui versa il territorio del comune di Caivano in provincia di Napoli, dove i nomadi presenti sul territorio hanno occupato vari siti destinati ad insediamenti produttivi, pregiudicando l'allestimento delle opere programmate ed intralciando i lavori di messa in sicurezza dell'area;

Considerato che la situazione è in costante peggioramento, con conseguente necessità di adottare tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate ad un rapido ritorno alle normali condizioni di vita nelle zone interessate dalla summenzionata emergenza;

Vista la nota del 24 novembre 2003, con cui il prefetto di Napoli, rappresentando la grave situazione determinatasi, ed il concreto rischio che degeneri ulteriormente, ha richiesto l'urgente adozione di misure di carattere eccezionale;

Ritenuto quindi necessario il ricorso a mezzi e poteri straordinari per il superamento dell'emergenza in rassegna, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Acquisita l'intesa della regione Campania di cui alla nota prot. n. 1540/sp dell'11 novembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della provincia di Napoli.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A13106

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 novembre 2003.

Determinazione, per il triennio 2003-2005, della media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per i comuni e le province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti locali in condizioni di dissesto ai fini di cui all'art. 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la determinazione della media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per i comuni e le province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizioni di dissesto ai fini di cui all'art. 259, comma 6, del precitato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 24 luglio 2003;

Rilevati dal censimento del personale degli enti locali al 31 dicembre 2000 i dati relativi al rapporto medio dipendenti-popolazione per fascia demografica di comuni e province;

Decreta:

Per il triennio 2003-2005 i rapporti medi dipendenti-popolazione, validi per gli enti in condizione di dissesto sono i seguenti:

Comuni

fascia demografica				rapporto medio dipendenti-popolazione
fino		a	999 abitanti	1/91
da	1.000	a	2.999 abitanti	1/117
da	3.000	a	9.999 abitanti	1/126
da	10.000	a	59.999 abitanti	1/103
da	60.000	a	249.999 abitanti	1/93
oltre			249.999 abitanti	1/70

Province

fascia demografica				rapporto medio dipendenti-popolazione
fino		a	299.999	1/621
da	300.000	a	499.999	1/753
da	500.000	a	999.999	1/869
da	1.000.000	a	2.000.000	1/720
oltre			2.000.000	1/1216

Roma, 15 novembre 2003

Il Ministro: PISANU

03A13108

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 novembre 2003.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni relativo all'emissione del 31 ottobre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 23 ottobre 2003 che ha disposto per il 31 ottobre 2003 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 20 maggio 2003 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2003;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2003 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 98,954.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, ammonta a € 103.564.956,09 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 30 aprile 2004.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2004.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,077 ed a 98,462.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A13188

DECRETO 14 novembre 2003.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro e trecentosessantasette giorni relativo all'emissione del 14 novembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 6 novembre 2003 che hanno disposto per il 14 novembre 2003 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 20 maggio 2003, occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 novembre 2003;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 novembre 2003 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,479 per i B.O.T. a novantaquattro giorni e a 97,641 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, ammonta, rispettivamente, a € 16.930.121,87 per i titoli a novantaquattro giorni con scadenza 16 febbraio 2004 ed a € 106.155.074,65 per i titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza 15 novembre 2004.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2004.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,542 ed a 99,223 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a 97,884 ed a 96,680 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A13187

DECRETO 19 novembre 2003.

Decadenza della concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale e a quota fissa n. 1163 del comune di Chieti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
DI CONCERTO CON
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, recante norme per il riordino della disciplina dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visti in particolare l'art. 3, comma 1, lettere *b)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

Visti gli articoli 1, comma 3, lettere *c)* ed *f)*, 10, comma 2, ed 11, lettera *b)*, del decreto ministeriale 20 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo, che accede alle concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato regolamento n. 169, in base al quale il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con gara da espletare secondo la normativa

comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche, a totalizzatore nazionale ed a quota fissa, a persone fisiche o società;

Visto il decreto ministeriale del 16 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 228 del 28 settembre 1999, con il quale sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa;

Vista la convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa relativa alla concessione n. 1163 del comune di Chieti firmata dal concessionario Diomede Guerino in data 12 novembre 1999;

Visto il decreto della questura di Chieti del 17 aprile 2000 di immediata cessazione dell'attività, motivato dalla coesistenza, all'interno della sede dell'agenzia sita in Chieti, via Fontevecchia 5, di due concessionari, e cioè il sig. Diomede Guerino quale titolare della concessione per la raccolta delle scommese ippiche, e la società Newbet S.r.l. quale titolare della concessione per la raccolta delle scommesse sportive, in violazione dell'art. 88 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Vista l'ordinanza del 18 maggio 2000, con la quale il T.A.R. dell'Abruzzo ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia del predetto provvedimento della Questura di Chieti;

Visto il provvedimento del 6 febbraio 2002, prot. n. 16718/2002, con il quale l'Agenzia delle entrate ha disposto la sospensione dei collegamenti telematici dell'agenzia ippica con il totalizzatore nazionale delle scommesse;

Vista la richiesta di autorizzazione al trasferimento dei locali da via Fontevecchia a via Gran Sasso n. 142 di Chieti prodotta in data 15 aprile 2002 (preceduta da una precedente istanza con pari oggetto in data 6 settembre 2000 a cui non è stato dato seguito per omessa presentazione della necessaria documentazione), respinta in quanto dai documenti prodotti è stato accertato che i locali di via Gran Sasso, 142, coincidevano, a seguito di variazioni toponomastiche, con quelli di via Fontevecchia, 5;

Vista la nota n. PAS/13H del 21 maggio 2002 con la quale la Questura di Chieti ha confermato quanto sopra ed ha comunicato che i locali, siti al piano interrato di uno stabile, risultavano essere adiacenti a quelli della Newbet S.r.l. e detenuti senza contratto di affitto o altro titolo di disponibilità a favore del sig. Diomede, ancora in fase di realizzazione e quindi inidonei all'uso, con conseguente impossibilità di rilascio della licenza di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Vista l'ulteriore istanza del 5 settembre 2002 diretta ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento di sede nei locali di viale Abruzzo in località Chieti Scalo, non accolta per carenza dei documenti e perché nello stesso luogo era ubicata la sede operativa di altra agenzia ippica (A.I. Sirio S.n.c., che con successive note ha manifestato la propria contrarietà all'iniziativa del sig. Diomede dichiarandosi danneggiata dai comportamenti anomali del concorrente);

Visto il provvedimento di decadenza dal rapporto concessorio emesso da questa Amministrazione di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali in data 30 ottobre 2002 per le motivazioni suindicate;

Vista l'ordinanza del T.A.R. del Lazio, sezione seconda del 12 febbraio 2003 che, su ricorso del concessionario suindicato, ha sospeso l'atto di decadenza «al fine della rinnovazione del procedimento in osservanza della legge n. 241 del 7 agosto 1990, a garanzia del contraddittorio e della partecipazione dell'interessato;

Vista la nota del 9 maggio 2003, prot. n. 22506/COA/SEC con la quale è stato comunicato all'interessato il rinnovo del procedimento assegnandogli un congruo termine per far pervenire memorie al riguardo;

Vista la memoria prodotta dal concessionario in discorso in data 16 giugno 2003, che ha rappresentato la sopravvenuta regolarizzazione della situazione di fatto e di diritto concernente la mancanza della sede operativa della attività di raccolta delle scommesse ad opera della modifica legislativa contenuta nell'art. 22, comma 9 della legge n. 289 del 2002, ai termini del quale «... è consentita, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze ..., l'accettazione di scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da parte di non più di due concessionari esercenti la raccolta di scommesse diverse, purché rappresentati da un unico soggetto fornito di autorizzazione di pubblica sicurezza»;

Vista la nota di questa Amministrazione del 15 maggio 2003, prot. n. 23393/COA/SEC che ha respinto un'ulteriore istanza di inizio dell'attività sempre in via Fontevecchia n. 5, prodotta il 14 aprile 2003, per mancanza della prescritta licenza di pubblica sicurezza e per assenza dei presupposti di legge previsti dal citato art. 22 della legge n. 289/2002, i cui effetti decorrono dal 1° gennaio 2003 e non per il periodo antecedente a cui risalgono i fatti in contestazione;

Vista la domanda di accesso del 28 maggio 2003, soddisfatta dall'Amministrazione con verbale di consegna documenti in data 26 giugno 2003 mediante estrazione di copie, diretta a prendere conoscenza della documentazione inerente alla questione in trattazione;

Vista la nota di questa Amministrazione (prot. n. 2003/30879/COA/SEC del 4 luglio 2003) con la quale, in esito alle richieste di audizione e di formulazione di «accordi di programma», rivolte peraltro in modo del tutto generico dall'interessato, senza precisazione di proposte o richieste concrete, facendo seguito alle indicazioni fornite a seguito di colloquio con il professionista del concessionario, è stato invitato il sig. Diomede a produrre formale istanza diretta ad avvalersi della possibilità offerta dal richiamato art. 22, comma 9 della legge finanziaria n. 289 del 2002, in ottemperanza delle disposizioni ivi contenute (dimostrazione del non decremento della raccolta rispetto a quella preesistente dei concessionari che coesistono negli stessi locali, assenso del rappresentante comune autorizzato dall'autorità di pubblica sicurezza, assenso dell'altro concessionario), ovvero a chiedere autorizzazione a trasferire l'attività in altra idonea sede regolarmente documentata;

Considerato che il predetto concessionario ancora una volta non ha provveduto a regolarizzare la propria posizione trasferendo la sede della propria attività di

raccolta delle scommesse in locali legittimamente detenuti, ovvero operando in conformità alle disposizioni di legge, avvalendosi delle possibilità offerte dall'art. 22, comma 9, della legge n. 289/2002;

Considerato che a seguito di reiterazione del procedimento di emissione del provvedimento di decadenza, a seguito della predetta ordinanza, il concessionario in discorso, sia pure più volte sollecitato, non ha manifestato una seria e fattiva volontà di corretto esercizio della sua attività di raccolta delle scommesse limitandosi a tenere un contegno dilatorio ed evasivo rispetto alle richieste dell'autorità concedente sopra evidenziate;

Considerato, infine, le gravi inadempienze del titolare della concessione per la raccolta delle scommesse ippiche n. 1163 del comune di Chieti, che nel periodo di esercizio dell'attività non ha provveduto a versare, secondo quanto risulta dalle risultanze del totalizzatore:

€ 49.355,56 per imposta unica considerata dall'inizio dell'attività al 24 febbraio 2002, data di sua interruzione;

€ 74,69 per quote di prelievo in favore dell'U.N.I.-R.E. non versate per l'annualità 2000;

€ 24.321,87 per quote di prelievo in favore dell'U.N.I.R.E. non versate per l'annualità 2001;

€ 15.239,51 per quote di prelievo in favore dell'U.N.I.R.E. non versate per l'annualità 2002;

€ 481.134,84 per integrazione al minimo garantito dovuto per l'annualità 2000 mai versato;

€ 400.107,87 per integrazione al minimo garantito dovuto per l'annualità 2001 mai versato;

€ 8.796,47 per integrazione al minimo garantito dovuto per l'annualità 2002 mai versato,

in violazione, quindi, delle norme recate dal combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, che commina la decadenza per violazione delle disposizioni del regolamento stesso e della normativa tributaria, 12 dello stesso decreto, che impone l'obbligo di pagamento delle quote di prelievo sulla raccolta delle scommesse, 5 del decreto interministeriale 20 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo accessiva alla convenzione per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, che impone l'obbligo di integrare le quote di prelievo maturate fino a concorrenza del corrispettivo minimo garantito sulla base del quale è stata aggiudicata la concessione;

Decreta:

Art. 1.

Si dichiara decaduto il sig. Diomede Guerino dalla concessione per la raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa n. 1163 di Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2003

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
TINO

Il capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali
AMBROSIO

03A13194

DECRETO 20 novembre 2003.

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2003. Valore definitivo anno 2002.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 20 novembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 5 dicembre 2002), concernente la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2002;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 4 novembre 2003, prot. 6860, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio 2001 - dicembre 2001 ed il periodo gennaio 2002 - dicembre 2002 è risultata pari a +2,4;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 4 novembre 2003, prot. 6859, dalla quale

si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio 2002-dicembre 2002 ed il periodo gennaio 2003-dicembre 2003, è risultata pari a +2,5, ipotizzando, in via provvisoria, per il mese di ottobre 2003, la variazione pari a + 0,1 dell'indice del mese di settembre 2002 e per i mesi di novembre e dicembre 2003, la ripetizione dell'indice determinato per il mese di ottobre dello stesso anno;

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2003;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2004, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003;

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2002 è determinata in misura pari a +2,4 dal 1° gennaio 2003.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2003, è determinata in misura pari a +2,5 dal 1° gennaio 2004, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2003

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

03A13107

DECRETO 21 novembre 2003.

Individuazione, per l'anno 2004, dei contributi annuali che le regioni sono tenute a versare all'ARAN ai sensi dell'art. 46, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 46, commi 8 e 9 del citato decreto che individua le risorse di cui l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN;

Visto il decreto interministeriale del Ministro per la funzione pubblica 30 aprile 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1999, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, come modificato dal decreto interministeriale 14 dicembre 2001, in cui, all'art. 3 si rinvia ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione della somma da porre a carico delle regioni sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio presso tali enti e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, secondo alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i dati relativi al personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario desunti dall'ultimo conto annuale disponibile relativo all'anno 2000 e rilevati sulla base della circolare n. 9 del 16 febbraio 2001;

Considerato che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano non si sono avvalse dell'assistenza dell'ARAN ai sensi dell'art. 46, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Le somme da porre a carico delle regioni a statuto ordinario a titolo di contributo dovuto all'ARAN, per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono quelle evidenziate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 debbono essere iscritti dalle regioni in specifici capitoli di spesa dei rispettivi bilanci per essere versati, entro il 28 febbraio 2004, alla contabilità speciale intestata all'ARAN sul conto n. 149726 istituito presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN.

In caso di omesso versamento da parte delle regioni, entro il suddetto termine del 28 febbraio, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione dell'ARAN, è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed a versarlo direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandogliene contestuale comunicazione.

Roma, 21 novembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

Somme da porre a carico delle regioni ai sensi dell'art. 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni

Codice Ente	Descrizione Ente	Personale al 31/12/2000	Contributo unitario Euro	Somma da porre a carico di Euro
00018	ABRUZZO	1.865	3,10	5.781,50
00027	BASILICATA	1.287	3,10	3.989,70
00036	CALABRIA	4.431	3,10	13.736,10
00045	CAMPANIA	7.857	3,10	24.356,70
00054	EMILIA ROMAGNA	3.237	3,10	10.034,70
00072	LAZIO	3.892	3,10	12.065,20
00081	LIGURIA	1.140	3,10	3.534,00
00090	LOMBARDIA	4.791	3,10	14.852,10
00107	MARCHE	2.118	3,10	6.565,80
00116	MOLISE	876	3,10	2.715,60
00125	PIEMONTE	3.140	3,10	9.734,00
00134	PUGLIA	4.495	3,10	13.934,50
00161	TOSCANA	2.574	3,10	7.979,40
00189	UMBRIA	1.870	3,10	5.797,00
00205	VENETO	3.172	3,10	9.833,20
	Totale	**46.745**		**144.909,50**

Fonte dati: conto annuale 2000

03A13137

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria regionale della Liguria, in Genova.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28, e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 326 dell'11 novembre 2003, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria regionale della Liguria, ha comunicato la chiusura dell'ufficio ubicato in Piazza Dante n. 7, Genova, determinato dallo sciopero nazionale del 24 ottobre 2003, al quale ha aderito l'intero personale;

Vista la nota n. 1789 dell'11 novembre 2003, con la quale il Garante del contribuente - ufficio della Liguria, a seguito di comunicazione da parte della segreteria della Commissione tributaria regionale della Liguria nella quale veniva informato dell'irregolare funzionamento di detto ufficio, ha espresso parere favorevole a considerare l'evento «non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria»;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria regionale della Liguria è accertato per il giorno 24 ottobre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2003

Il Capo del dipartimento: MANZITTI

03A13133

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 novembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Leśko Beata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico di laboratorio biomedico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Leśko Beata, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Technika Analitiki», conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico di laboratorio biomedico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il parere favorevole espresso dalla conferenza dei servizi nella seduta del 14 ottobre 2003;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Technika Analitiki» rilasciato in data 16 gennaio 1981 presso l'istituto professionale paramedico «Ludwik Hirszfeld» di Wroclaw (Polonia) alla sig.ra Leśko Beata, nata a Rawicz (Polonia) il 15 novembre 1958, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico di laboratorio biomedico.

2. La sig.ra Leśko Beata è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di tecnico di laboratorio biomedico.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A13040

DECRETO 21 novembre 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali.

IL DIRIGENTE
DELL UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DEI MEDICINALI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 148;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Preso atto che le specialità medicinali, indicate nella parte dispositiva del presente decreto, risultano autorizzata da questa amministrazione all'immissione in commercio;

Viste le domande con le quali le ditte titolari delle autorizzazioni hanno chiesto la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.

Ditta	Specialità medicinale	Confezione	n. A.I.C.
Novel Otc S.r.l.	Broncal	1,5 mg/ml + 10 mg/ml sciroppo flacone 150 ml	014953 020
Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l.	Benzile benzoato 20%	Unguento barattolo 100 g	030188 015
	Efedrina	Sciroppo 0,1% 150 ml	030203 020
	Lidocaina cloridrato	crema 2% tubo 30 g	030222 018
	Lidocaina cloridrato e idrocortisone acetato	15% crema 30 g	031259 017
	Idrocortisone acetato	crema 1% tubo 30 g	030217 018
	Idrocortisone acetato e neomicina solfato	1%+0,5% crema 30 g	031258 015
	Prometazina	2% crema 30 g	030241 018
	Solfo salicilico	unguento 30 g	030245 017

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 21 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A13126

DECRETO 24 novembre 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Algolisina».

IL DIRIGENTE
DELL UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DEI MEDICINALI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Preso atto che la specialità medicinale, indicata nella parte dispositiva del presente decreto, risulta autorizzata da questa Amministrazione all'immissione in commercio;

Vista la comunicazione del 13 ottobre 2003 della ditta Polifarma S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, di cui è titolare la ditta Polifarma S.p.a., è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.

Specialità medicinale ALGOLISINA, «50 g» unguento in tubo - A.I.C. n. 023753 041.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 24 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A13125

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 18 novembre 2003.

Autorizzazione alla Società «DNV-Modulo Uno S.c.a.r.l.», ad espletare le procedure di conformità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista l'attestazione di versamento effettuata dal DNV-Modulo Uno S.c.a.r.l. della somma di € 6847,80 sul capitolo 3600 capo 18 come disposto dal decreto sopra citato;

Vista l'istanza del 28 agosto 2003, protocollo n. 829718 con la quale il DNV-Modulo Uno S.c.a.r.l. con sede legale in Agrate Brianza (Milano) Viale Colleoni, n. 9 Centro direzionale Colleoni e unità locale in Torino, via Cuorgné, n. 21 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE;

Considerato che i risultati degli esami documentali ed ispettivi per il DNV-Modulo Uno S.c.a.r.l. soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

Il DNV-Modulo Uno S.c.a.r.l. è autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE:

Allegato III (esame CE del tipo);

Allegato IV (garanzia della qualità della produzione);

Allegato V (verifica su prodotto);

Allegato VI (conformità al tipo);

Allegato VII (garanzia qualità prodotti);

Allegato VIII (controllo di fabbricazione interno);

Allegato IX (verifica di un unico prodotto);

Art. 2.

Il DNV-Modulo Uno S.c.a.r.l. è tenuto ad inviare al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazione emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale.

2. Entro il periodo di validità della autorizzazione il Ministero delle attività produttive, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2003

Il direttore generale: GOTI

03A13124

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'ANAGRAFE NAZIONALE BOVINA

ORDINANZA 25 novembre 2003.

Proroga del termine di scadenza della attività di certificazione da parte di ogni detentore della propria consistenza di stalla registrata nella Anagrafe nazionale bovina.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER L'ANAGRAFE NAZIONALE BOVINA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, concernente attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;

Visto il regolamento (CE) n. 132/99 della Commissione del 21 gennaio 1999 recante modifica del regolamento 2630/97 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, in particolare il titolo I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre

2001, n. 441, recanti disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura (AGEA), l'Anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro toscano;

Visto il decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 gennaio 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario dell'11 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di proroga del mandato commissariale del 7 aprile 2003;

Tenuto conto che, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2002, il detentore o il suo delegato sono pienamente responsabili sia della veridicità che della tempestiva registrazione di tutti gli eventi inerenti ogni movimentazione di capi in entrata ed in uscita dall'azienda e che si rende necessario conseguire il definitivo e puntuale allineamento dei contenuti informativi registrati nella banca dati nazionale dell'Anagrafe bovina con l'effettiva consistenza degli allevamenti stessi;

Considerato che con accordo sottoscritto il 15 maggio 2002 da tutte le parti rappresentate nel Comitato di cui all'art. 15 del decreto ministeriale 31 gennaio 2002 è stato stabilito un preciso e condiviso calendario operativo che prevedeva l'allineamento della consistenza di stalla nella BDN entro il 31 ottobre 2002;

Tenuto conto che l'attuazione di tale accordo ha fatto riscontrare difficoltà operative tali che tuttora non risulta totalmente conseguito il predetto allineamento dei dati;

Considerato che gli interventi tecnico-organizzativi promossi e posti in essere consentono oggi di eseguire le operazioni di allineamento con le modalità previste dal citato decreto ministeriale 31 gennaio 2002;

Vista l'ordinanza del commissario straordinario di Governo per l'Anagrafe nazionale bovina sulla certificazione da parte di ogni detentore della propria consistenza di stalla registrata nella Anagrafe nazionale bovina del 19 giugno 2003, che stabilisce il periodo dal 15 luglio 2003 al 15 novembre 2003 per l'attività di certificazione;

Considerato che al 15 novembre 2003 l'attività di certificazione non risulta ancora in linea con la tempistica prevista dall'ordinanza del 19 giugno 2003;

Considerata la richiesta di proroga inoltrata dalla Conferenza Stato-regioni il 24 novembre 2003;

Ordina:

Art. 1.

Proroga del termine di scadenza della attività di certificazione della consistenza della BDN con la situazione di stalla.

1. Il termine di scadenza dell'attività di certificazione della Banca dati nazionale con la situazione di stalla, previsto dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza commissariale del 19 giugno 2003, è prorogato al 31 dicembre 2003.

Roma, 25 novembre 2003

Il commissario straordinario: CURSI

03A13142

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 17 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 24 ottobre 2003 per sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 24 ottobre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 novembre 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A13037

DECRETO 17 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese in data 24 ottobre 2003 per sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese in data 24 ottobre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 novembre 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A13038

DECRETO 17 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 24 ottobre 2003 per sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 24 ottobre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 novembre 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A13039

DECRETO 17 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 3 novembre 2003 per l'adeguamento del sistema informatico;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 3 novembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 novembre 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A13041

DECRETO 17 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 24 ottobre 2003 per sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 24 ottobre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 novembre 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A13042

DECRETO 17 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 3 novembre 2003 per l'adeguamento del sistema informatico;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 3 novembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 novembre 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A13043

DECRETO 17 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 3 novembre 2003 per l'adeguamento del sistema informatico;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 3 novembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 novembre 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A13044

DECRETO 17 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sosotituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazioen dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbrao 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica preso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia in data 24 ottobre 2003 per sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia in data 24 ottobre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 novembre 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A13094

PROVVEDIMENTO 12 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio servizi riscossioni tributi di Alatri.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio servizi riscossioni tributi di Alatri nel giorno 24 ottobre 2003.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'ufficio servizi riscossione tributi di Alatri in quanto con comunicazione del 24 ottobre 2003 l'ufficio in questione ha segnalato, a questa direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, la chiusura al pubblico degli sportelli nel suddetto giorno, causa sciopero.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961,n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 12 novembre 2003

Il direttore regionale: DI IORIO

03A13097

PROVVEDIMENTO 13 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio servizi riscossioni tributi di Frosinone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio servizi riscossioni tributi di Frosinone nel giorno 24 ottobre 2003.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'Ufficio servizi riscossione tributi di Frosinone in quanto con comunicazione del 24 ottobre 2003 l'ufficio in questione ha segnalato, a questa direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, la chiusura al pubblico degli sportelli nel suddetto giorno, causa sciopero.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 13 novembre 2003

Il direttore regionale: DI IORIO

03A13095

PROVVEDIMENTO 13 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio servizi riscossioni tributi di Pontecorvo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio servizi riscossioni tributi di Pontecorvo nel giorno 24 ottobre 2003.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'Ufficio servizi riscossione tributi di Pontecorvo in quanto con comunicazione del 24 ottobre 2003 l'ufficio in questione ha segnalato, a questa direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, la chiusura al pubblico degli sportelli nel suddetto giorno, causa sciopero.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 13 novembre 2003

Il direttore regionale: DI IORIO

03A13099

PROVVEDIMENTO 13 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio servizi riscossioni tributi di Cassino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio servizi riscossioni tributi di Cassino nel giorno 24 ottobre 2003.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'Ufficio servizi riscossione tributi di Cassino in quanto con comunicazione del 24 ottobre 2003 l'ufficio in questione ha segnalato, a questa direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, la chiusuraal pubblico degli sportelli nel suddetto giorno, causa sciopero.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975 n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 13 novembre 2003

Il direttore regionale: DI IORIO

03A13100

PROVVEDIMENTO 13 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio servizi riscossioni tributi di Ferentino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio servizi riscossioni tributi di Ferentino nel giorno 24 ottobre 2003.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'Ufficio servizi riscossione tributi di Ferentino in quanto con comunicazione del 24 ottobre 2003 l'ufficio in questione ha segnalato, a questa direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, la chiusura al pubblico degli sportelli nel suddetto giorno, causa sciopero.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 13 novembre 2003

Il direttore regionale: Di Iorio

03A13101

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma nel giorno 24 ottobre 2003.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Roma in quanto con nota prot. n. 8382 del 23 ottobre 2003 la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma ha segnalato, a questa direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, la possibile chiusura al pubblico degli sportelli dell'ufficio provinciale ACI di Roma nel suddetto giorno, confermata successivamente dalla comunicazione del giorno 14 novembre u.s.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975 n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 14 novembre 2003

Il direttore regionale: Di Iorio

03A13098

PROVVEDIMENTO 17 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI, servizio P.R.A. di Chieti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI, servizio P.R.A. di Chieti nel giorno 24 ottobre 2003.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Chieti ha comunicato con nota prot. n. 2004 del 24 ottobre 2003 la chiusura al pubblico per sciopero del personale proclamato per l'intera giornata a livello nazionale.

La Procura generale della Repubblica di L'Aquila ne ha autorizzato la chiusura con nota prot. 1/1770/24 del 24 ottobre 2003.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dell'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

L'Aquila, 17 novembre 2003

Il direttore regionale: Montone

03A13055

PROVVEDIMENTO 19 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e dell'Ufficio assistenza bollo di Perugia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

Mancato funzionamento

È accertato, nell'intera giornata del 24 ottobre 2003, il mancato funzionamento al pubblico dell'ufficio provinciale del P.R.A. e dell'ufficio assistenza bollo di Perugia.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato nell'intera giornata del 24 ottobre 2003 per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Perugia con nota prot. n. 1922 del 19 novembre 2003 e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 27 ottobre 2003 - prot. n. 2106, che ne ha attestato l'avvenuta chiusura.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 19 novembre 2003

Il direttore regionale: TIEZZI

03A13056

PROVVEDIMENTO 19 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per l'intera giornata del 24 ottobre 2003, il mancato funzionamento al pubblico dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Terni;

Motivazione.

L'ufficio sopra individuato non ha operato nell'intera giornata del 24 ottobre 2003 per assenza del personale a causa di sciopero, come da comunicazioni dell'A.C.I. - ufficio del P.R.A. di Terni con nota prot. n. 1639 - del 27 ottobre 2003 - e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 27 ottobre 2003 - prot. n. 2116, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 19 novembre 2003

Il direttore regionale: TIEZZI

03A13096

PROVVEDIMENTO 26 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici dell'Agenzia delle entrate siti in Cittadella, Belluno e Padova 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni normative sotto riportate;

Dispone:

È accertato per il giorno 24 ottobre 2003 il mancato funzionamento degli uffici siti in Cittadella, Belluno e Padova 1.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che per il giorno sopraindicato gli sportelli degli uffici dell'agenzia delle entrate in premessa sono rimasti chiusi per l'intera giornata a causa dello sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali confederali. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 26 novembre 2003

Il direttore regionale: MICELI

03A13190

PROVVEDIMENTO 26 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Venezia, Rovigo, Treviso, Padova e Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni normative sotto riportate;

Dispone:

È accertato per il giorno 24 ottobre 2003 il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico siti in Venezia, Rovigo, Treviso, Padova e Verona.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che per il giorno sopraindicato gli sportelli dei pubblici registri automobilistici in premessa sono rimasti chiusi per l'intera giornata a causa dello sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali confederali. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 26 novembre 2003

Il direttore regionale: MICELI

03A13191

PROVVEDIMENTO 26 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano nel giorno 24 ottobre 2003.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano nel giorno 24 ottobre 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito della partecipazione del personale allo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, l'ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel suddetto giorno; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Cagliari ne ha disposto la chiusura con decreto del 21 ottobre 2003, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 28 ottobre 2003 con nota prot. n. 2765/2.1.S.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 26 novembre 2003

Il direttore regionale: SPAZIANI

03A13192

PROVVEDIMENTO 26 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 24 ottobre 2003.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 24 ottobre 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito della partecipazione del personale allo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, l'ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel suddetto giorno; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Cagliari ne ha disposto la chiusura con decreto del 21 ottobre 2003, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 28 ottobre 2003 con nota prot. n. 2765/2.1.S.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 26 novembre 2003

Il direttore regionale: SPAZIANI

03A13193

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 6 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Arezzo prot. n. 167672 in data 24 ottobre 2003, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 24 ottobre non è stato svolto alcun servizio al pubblico, essendo stato causato dallo sciopero generale nazionale, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 3 novembre 2003 con protocollo n. 452 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio del territorio di Arezzo nel giorno 24 ottobre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 6 novembre 2003

Il direttore regionale: MACCHIA

03A13115

PROVVEDIMENTO 6 novembre 2003.

Accertamento del periodo di parziale funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Firenze prot. n. 328650 in data 27 ottobre 2003, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del parziale funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio;

Accertato che il parziale funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 24 ottobre non è stato svolto il servizio di «accettazione formalità», essendo stato causato dall'alta adesione del personale allo sciopero generale nazionale, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 3 novembre 2003 con protocollo n. 452 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di parziale funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare, limitato ai soli servizi delle ispezioni e certificazioni ipotecarie, dell'ufficio del territorio di Firenze nel giorno 24 ottobre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 6 novembre 2003

Il direttore regionale: MACCHIA

03A13116

PROVVEDIMENTO 6 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Grosseto.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Grosseto prot. n. 99139 in data 28 ottobre 2003, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 24 ottobre non è stato svolto alcun servizio al pubblico, essendo stato causato dallo sciopero generale nazionale, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 3 novembre 2003 con protocollo n. 452 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio del territorio di Grosseto nel giorno 24 ottobre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 6 novembre 2003

Il direttore regionale: MACCHIA

03A13117

PROVVEDIMENTO 6 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del territorio di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Livorno prot. n. 139995 in data 30 ottobre 2003, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 24 ottobre, sia nella sede di Livorno che in quella di Portoferraio, non è stato svolto alcun servizio al pubblico, essendo stato causato dall'adesione quasi totale del personale allo sciopero generale, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 3 novembre 2003 con protocollo n. 452 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Livorno nel giorno 24 ottobre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 6 novembre 2003

Il direttore regionale: MACCHIA

03A13118

PROVVEDIMENTO 6 novembre 2003.

Accertamento del periodo di parziale funzionamento dell'Ufficio del territorio di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Lucca prot. n. 228137 in data 31 ottobre 2003, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del parziale funzionamento dell'ufficio;

Accertato che il parziale funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 24 ottobre non sono stati svolti i servizi di pubblicità immobiliare e di accettazione Docfa, essendo stato causato dall'adesione del

personale allo sciopero generale nazionale, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 3 novembre 2003 con protocollo n. 452 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di parziale funzionamento dell'ufficio del territorio di Lucca, limitato ai soli servizi catastali di visura e certificazione e sportello volture, nel giorno 24 ottobre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 6 novembre 2003

Il direttore regionale: MACCHIA

03A13119

PROVVEDIMENTO 6 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del territorio di Massa Carrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Massa Carrara prot. n. 90465 in data 30 ottobre 2003, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 24 ottobre non è stato svolto alcun servizio al pubblico, essendo stato causato dallo sciopero generale nazionale, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 3 novembre 2003 con protocollo n. 452 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Massa Carrara nel giorno 24 ottobre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 6 novembre 2003

Il direttore regionale: MACCHIA

03A13120

PROVVEDIMENTO 6 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici

occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Pisa prot. n. 164142 in data 30 ottobre 2003, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 24 ottobre non è stato svolto alcun servizio al pubblico, essendo stato causato dallo sciopero generale nazionale, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 3 novembre 2003 con protocollo n. 452, ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio del territorio di Pisa nel giorno 24 ottobre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 6 novembre 2003

Il direttore regionale: MACCHIA

03A13121

PROVVEDIMENTO 6 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio del territorio di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Prato prot. n. 97528 in data 30 ottobre 2003, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 24 ottobre non è stato erogato alcun servizio catastale, essendo stato causato dallo sciopero generale nazionale, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 3 novembre 2003 con protocollo n. 452, ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio del territorio di Prato nel giorno 24 ottobre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 6 novembre 2003

Il direttore regionale: MACCHIA

03A13122

PROVVEDIMENTO 6 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio

manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Siena prot. n. 229487 in data 24 ottobre 2003, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 24 ottobre non sono stati svolti i servizi di pubblicità immobiliare, essendo stato causato dallo sciopero generale nazionale per l'intera giornata, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 3 novembre 2003 con protocollo n. 452, ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio del territorio di Siena nel giorno 24 ottobre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 6 novembre 2003

Il direttore regionale: MACCHIA

03A13123

PROVVEDIMENTO 24 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1/316731 del 28 ottobre 2003 del direttore dell'ufficio provinciale di Como, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio, nel giorno 24 ottobre 2003, con esclusione dei servizi di accettazione denunce di accatastamento e variazioni con procedure docfa, accettazione formalità (trascrizioni ed iscrizioni).

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Como, con esclusione dei servizi di accettazione denunce di accatastamento e variazioni con procedure docfa, accettazione formalità (trascrizioni ed iscrizioni), è dipeso dalla partecipazione allo sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 13 novembre 2003 prot. n. 1988, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Como, nel giorno 24 ottobre 2003, con esclusione dei servizi di accettazione denunce di accatastamento e variazioni con procedure docfa, accettazione formalità (trascrizioni ed iscrizioni).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 novembre 2003

Il direttore regionale: MAGGIO

03A13004

PROVVEDIMENTO 24 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 189881 del 30 ottobre 2003 del direttore dell'ufficio provinciale di Mantova, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio, nel giorno 24 ottobre 2003, con esclusione dei servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Castiglione delle Stiviere.

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Mantova, con esclusione dei servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Castiglione delle Stiviere è dipeso dalla partecipazione allo sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 13 novembre 2003 prot. n. 1990, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Mantova, nel giorno 24 ottobre 2003 con esclusione dei Servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Castiglione delle Stiviere.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 novembre 2003

Il direttore regionale: MAGGIO

03A13005

PROVVEDIMENTO 24 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1/270300 del 28 ottobre 2003 del direttore dell'ufficio provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio, nel giorno 24 ottobre 2003, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare di Pavia e alla sezione staccata di Voghera;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Pavia, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare di Pavia e alla sezione staccata di Voghera, è dipeso dalla partecipazione allo sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 13 novembre 2003 prot. n. 1989, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Pavia, nel giorno 24 ottobre 2003 limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare di Pavia e alla sezione staccata di Voghera.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 novembre 2003

Il direttore regionale: MAGGIO

03A13006

PROVVEDIMENTO 24 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 309371 del 24 ottobre 2003 del direttore dell'ufficio provinciale di Bergamo, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio, nel giorno 24 ottobre 2003;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Bergamo è dipeso dalla partecipazione allo sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 12 novembre 2003 prot. n. 1934, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Bergamo, nel giorno 24 ottobre 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 novembre 2003

Il direttore regionale: MAGGIO

03A13007

PROVVEDIMENTO 24 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 70123 del 24 ottobre 2003 del direttore dell'ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio, nel giorno 24 ottobre 2003, limitatamente ai servizi catastali;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi, limitatamente ai servizi catastali è dipeso dalla partecipazione allo sciopero nazionale indetto dalle OO.SS. nazionali, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 12 novembre 2003, prot. n. 1933, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 24 ottobre 2003 limitatamente ai servizi catastali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 novembre 2003

Il direttore regionale: MAGGIO

03A13008

PROVVEDIMENTO 24 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sondrio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 138531 del 27 ottobre 2003 del direttore dell'ufficio provinciale di Sondrio, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio, nel giorno 24 ottobre 2003, dalle ore 8 alle ore 12 limitatamente ai servizi catastali;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Sondrio, limitatamente ai servizi catastali è dipeso dal malfunzionamento del server del sistema CED, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 13 novembre 2003, prot. n. 1991, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Sondrio, nel giorno 24 ottobre 2003 dalle ore 8 alle ore 12, limitatamente ai servizi catastali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 novembre 2003

Il direttore regionale: MAGGIO

03A13009

PROVVEDIMENTO 24 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 67867 del 23 ottobre 2003 del direttore dell'ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio, nel giorno 23 ottobre 2003, dalle ore 8,30 alle ore 11 limitatamente ai servizi di accettazione formalità ipotecarie e accettazione denunce di accatastamento e variazione DOCFA;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi, limitatamente ai servizi di accettazione formalità ipotecarie e accettazione denunce di accatastamento e variazione DOCFA è dipeso dalla partecipazione ad un'assemblea sindacale indetta dalle OO.SS. nazionali, della maggior parte del personale tenutasi dalle ore 9 alle ore 10,30, presso la sala consiliare del comune di Lodi in piazza Broletto, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 12 novembre 2003, prot. n. 1970, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 23 ottobre 2003 dalle ore 8,30 alle ore 11, limitatamente ai servizi di accettazione formalità ipotecarie e accettazione denunce di accatastamento e variazione DOCFA.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 novembre 2003

Il direttore regionale: MAGGIO

03A13010

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 5 novembre 2003.

Attuazione ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001 - «Contributo per la progettazione della diga sul Basso Flumendosa a M. Perdosu» - Ente attuatore: Ente autonomo del Flumendosa. (Ordinanza n. 370).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta Ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002, n. 337 del 31 dicembre 2002 e n. 346 del 20 marzo 2003 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra gli interventi previsti per il superamento dell'emergenza idrica, ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001, è ricompreso «Contributo per la progettazione della diga sul Basso Flumendosa a M. Perdosu» per l'importo di € 516.456,89;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa è stato individuato quale ente attuatore dell'intervento sopracitato;

Atteso che il suddetto intervento è altresì ricompreso nel programma di infrastrutture strategiche approvato dal CIPE nella seduta del 21 dicembre 2001 (Delibera 121/2001) ai sensi della legge n. 443/2001 art. 1, comma 1;

Atteso che l'E.A.F. ha inviato alla segreteria tecnica del CIPE, il progetto di massima del serbatoio sul Basso Flumendosa a M. Perdosu per l'ammissione a finanziamento a valere sui fondi della sopracitata legge n. 443/2001 (Legge Obiettivo);

Atteso che la segreteria tecnica del Ministero delle infrastrutture e trasporti ha richiesto, per l'avvio dell'*iter* approvativo del progetto, una integrazione degli elaborati progettuali inviati;

Atteso pertanto che allo scopo di consentire all'E.A.F. di corrispondere alle richieste formulate dalla segreteria tecnica sopracitata, si rende necessario provvedere all'erogazione del contributo previsto dall'ordinanza n. 255/01;

Atteso che, con nota prot. n. 230/E.I., il sub Commissario governativo per la gestione della contabilità speciale ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, di voler impartire le opportune direttive per l'apertura, presso la Banca d'Italia, Sezione di tesoreria provinciale di Cagliari, della seguente contabilità speciale di tesoreria sulla quale verranno riversati i fondi necessari alla realizzazione dell'intervento «Contributo per la progettazione della diga sul Basso Flumendosa a M. Perdosu»;

Atteso che il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota prot. 41555 del 3 aprile 2003 ha autorizzato la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Cagliari all'apertura della suddetta contabilità speciale di tesoreria che è stata attivata con il n. 3086;

Viste le ordinanze del Commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il direttore dell'ufficio del Commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza 2409/95, è stato nominato sub-Commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della giunta regionale - Emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-Commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Art. 1.

Assegnazione all'Ente attuatore e finanziamento

1. È disposta l'erogazione all'E.A.F. del «Contributo per la progettazione della diga sul Basso Flumendosa a M. Perdosu» di cui all'ordinanza n. 255/01, dell'importo complessivo di € 516.456,89.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il presidente *pro-tempore* dell'E.A.F., è nominato sub-Commissario governativo delegato all'attuazione delle attività di progettazione di cui all'intervento sopra citato, nonché, titolare della contabilità speciale di Tesoreria n. 3086 aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari.

3. L'importo di € 516.456,89 verrà messo a disposizione dell'E.A.F. sulla contabilità speciale di tesoreria n. 3086 aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Cagliari - con giroconti dalla contabilità speciale 1690/3, con atto di determinazione del sub-commissario delegato per la contabilità speciale, nel seguente modo:

129.114,22 (25%) con atto di determinazione commissariale successivo all'emanazione della presente ordinanza;

154.937,07 (30%) con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di € 103.291,38 corrispondente al 20% dell'importo totale;

154.937,07 (30%) con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di € 258.228,45 corrispondente al 50% dell'importo previsto;

77.468,53 (15%) con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di € 77.468,53 corrispondente all'80% dell'importo previsto.

4. Gli importi delle spese sostenute saranno certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal presidente dell'E.A.F., corredate da idonea documentazione.

5. Le somme a disposizione dell'E.A.F. sulla predetta contabilità speciale n. 3086, per la realizzazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il presidente dell'E.A.F., in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

6. L'E.A.F., con atti a firma del suo presidente *pro-tempore*, nella sua qualità di sub-Commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale in fase di apertura, presenterà alla Ragioneria provinciale dello Stato in Cagliari per il tramite della Ragioneria generale della regione autonoma della Sardegna, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al Commissario.

Art. 2.

Prescrizioni attuative dell'affidamento

1. Tutti gli atti posti in essere dall'E.A.F. per l'esecuzione del presente affidamento saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti dell'E.A.F. stesso.

2. L'E.A.F., a conclusione dell'intervento è tenuto a trasmettere al Commissario governativo il risultato dell'attività di progettazione svolta con il contributo commissariale.

3. Qualora l'intervento «Serbatoio sul Basso Flumendosa a M. Perdosu» venga finanziato a valere sui fondi di cui alla legge n. 443/2001, il presente contributo costituisce mera anticipazione di fondi che l'E.A.F. provvederà a restituire al Commissario governativo.

Art. 3.

Rapporti

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, l'E.A.F. agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione dell'intervento.

2. L'E.A.F. è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza delle attività svolte e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del Commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al Commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui l'E.A.F. incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

Art. 4.

Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il Commissario e l'E.A.F., dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo l'E.A.F., qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al Commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di 90 giorni dalla notifica ricevuta.

3. L'E.A.F. non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità giudiziaria prima che il Commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 5.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 5 novembre 2003

Il sub-Commissario governativo: DURANTI

03A13057

REGIONE SICILIANA

DECRETO 25 settembre 2003.

Vincolo di immodificabilità relativo all'Arcipelago delle Isole Egadi, ex art. 5, legge regionale n. 15/1991.

IL DIRIGENTE
DELL'UNITÀ OPERATIVA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Visto lo statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497 approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 15;

Visto il D.D.G. n. 6916 del 28 settembre 2001 ed in particolare l'art. 8 relativo alle deleghe ai dirigenti responsabili delle aree e dei servizi dell'Assessorato regionale beni culturali e pubblica istruzione delle competenze attribuite al dirigente generale dall'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 10/2000;

Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso dalla presidenza della regione - Ufficio legislativo e legale relativo alla competenza in ordine all'apposizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/1999;

Visto il D.D.G. n. 7361 del 16 settembre 2003, con cui sono conferite, ai dirigenti delle unità operative del servizio tutela e acquisizioni le deleghe per gli affari rientranti nelle competenze delle unità operative, cui sono stati preposti, con esclusione di quelle alle lettere *d)*, *h)*, *l)* per la parte relativa ai rapporti con le organizzazioni sindacali, ed *m)* dell'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 10/2000;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto il decreto del presidente della regione n. 717 del 28 settembre 2001 che ha annullato il decreto amministrativo 5172 del 1° febbraio 1996 di approvazione del Piano territoriale paesistico delle Isole Egadi;

Considerato che l'annullamento del Piano territoriale paesistico delle Isole Egadi risulta motivato dall'inadeguato livello di coinvolgimento del comune nelle procedure di redazione del piano stesso così come da parere n.

Tenuto conto dell'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale, prevedendo tra l'altro all'art. 8 tempi e modi di verifica dei p.t.p. già redatti;

Visto il decreto amministrativo n. 5820 dell'8 maggio 2002 con il quale l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione competente ai sensi della legge regionale n. 80/77, ha recepito l'accordo Stato-Regioni previo parere espresso dalla speciale commissione di cui all'art. 23 del regio decreto n. 1357/1940 nella seduta del 3 aprile 2002;

Visto il D.D.S. n. 5936 del 20 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 19 luglio 2002, con cui è stato imposto il vincolo di immodificabilità temporanea di cui all'art. 5 della legge regionale n. 15/91 sull'intero territorio dell'Arcipelago delle Isole Egadi per un periodo di mesi otto;

Visto il D.D.S. n. 7409 del 14 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 25 ottobre 2002 di rettifica del suddetto provvedimento;

Visto il D.D.G. n. 5395 del 20 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 4 aprile 2003, con cui è stato prorogato di ulteriori mesi 3 il predetto vincolo di immodificabilità temporanea;

Esaminata la nota della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani, prot. n. 7408 del 27 agosto 2003, con la quale detto ufficio «avanza richiesta di un nuovo decreto di immodificabilità temporanea ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91» sull'Arcipelago delle Isole Egadi, e afferma che «continuano a permanere le condizioni già evidenziate da questo ufficio con nota n. 2223 del 12 marzo 2003», condividendo inoltre quanto rappresentato dal comune di Favignana nella nota prot. n. 11918 del 5 agosto 2003 a proposito della necessità di un nuovo decreto di immodificabilità nelle more della conclusione dell'*iter* di adozione del piano territoriale paesistico, nella considerazione che il precedente è giunto a scadenza il 4 luglio 2003;

Considerato che nella citata nota della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Trapani n. 7408 del 27 agosto 2003 ci si richiama alle «perimetrazioni territoriali già oggetto delle misure cautelari di cui al D.D.G. n. 5395 del 20 marzo 2003»;

Considerato che il D.D.G. n. 5395 del 20 marzo 2003 fa riferimento, ai fini delle perimetrazioni, ai DD.DD.SS. n. 5936 del 20 maggio 2002 e 7409 del 14 ottobre 2002 e che pertanto il territorio oggetto della misura cautelare è l'intero Arcipelago delle isole Egadi, che ricade nel territorio comunale di Favignana, e risulta costituito dalle Isole di Favignana, Levanzo, Marettimo e dagli scogli di Formica e Maraone ad esclusione dei centri abitati e dell'area cimiteriale esistente ed in ampliamento di Favignana come dalle planimetrie «A» sub. 1 e 2, «B», «C», «D», «E», «F», «G» «H», «I» e «L» allegate al presente decreto di cui formano parte integrante e sostanziale e secondo le seguenti perimetrazioni:

Isola di Favignana: è vincolata tutta l'isola ad esclusione dell'area urbana compresa entro il seguente perimetro:

partendo dal mare si prosegue per la via G.B. Perasso, si percorre la via Libertà, via Dante, via Simone Corleo, via Francesco Crispi, via Manzoni (area all'interno del foglio di mappa catastale n. 29, all. n. 4 di Favignana).

si prosegue per la via Matteotti, la via Fardella, via Vittorio Alfieri, via Lungomare Duilio, si segue il profilo della particella 50 che rimane inclusa per intero nel vincolo fino ad intersecare la particella 686 e da qui, perpendicolarmente fino al mare (area all'interno del foglio di mappa catastale n. 28, all. n. 3 di Favignana).

resta, altresì, esclusa l'area cimiteriale esistente ed in ampliamento così come descritta nelle planimetrie «A» sub. 1 e 2;

Isola di Marettimo: è vincolata tutta l'isola ad esclusione dell'area urbana compresa entro il seguente perimetro interamente ricadente nel foglio di mappa catastale n. 5:

partendo dal mare si prosegue lungo il confine delle particelle 5 e 6 che rimangono incluse interamente nel vincolo, si prosegue lungo il tracciato del vecchio torrente «Purteddu», si segue la via Chiesella e un tratto della via Gaetano Maiorana, si prosegue per la via Salvatore Noto fino ad intersecare la via Calvario, che si percorre fino ad arrivare al mare (all. n. 3 di Marettimo).

Isola di Levanzo: è vincolata tutta l'isola ad esclusione dell'area urbana compresa entro il seguente perimetro ed interamente ricadente all'interno del foglio di mappa n. 17:

partendo dal mare si sale per il vicolo adiacente la particella 142, si prosegue per un breve tratto per la via Dogana, si gira per via Capo Grosso fino ad intersecare la trazzera che delimita la particella 95 che si percorre per intero si sale per via Chiesa lungo i confini delle particelle 93, 92, 91 e la particella 55 per la parte prospiciente la via Chiesa, continuando per la stessa strada fino alla particella 228, si segue il confine delle particelle 58, 88, 90 fino ad intersecare la via Scaletta che si attraversa. Il limite prosegue lungo il confine della particella 182, lungo la via Calvario, risale per il confine della particella 182 (lato est), prosegue lungo i confini delle particelle 69, 68, 67, 175, 176, 119 e da qui fino al mare (all. n. 3 di Levanzo);

Considerato che il territorio delle Egadi formato da Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica, Maraone e dai diversi isolotti affioranti posto all'estremo lembo occidentale del territorio siciliano fa parte assieme alla costa della Sicilia occidentale, di un sistema complesso che costituisce un'unità di paesaggio di eccezionale valore culturale ed ambientale ed è proprio per la sua complessità e per l'eterogeneità delle valenze che lo compongono che può essere definito un autentico monumento;

Considerato che la varietà dei tratti di costa, in alcune parti alte e a strapiombo sul mare, in altri punti basse e frastagliate con cale, insenature e grotte, la varia morfologia del territorio, le caratteristiche geologiche e naturali, le emergenze architettoniche ed archeologiche, concorrono a farne un bene eccezionale;

Considerato che l'arcipelago, pur costituendo un'unità geografica e culturale, presenta in ciascuna delle sue isole tali valori e che ogni isola rappresenta a sua volta, un'unità naturale e culturale a se stante;

Considerato che l'isola di Favignana con una superficie di circa 19 Kmq è la più estesa delle isole Egadi e anche la più popolata, la più intensamente antropizzata e la più importante dal punto di vista economico ed amministrativo.

L'isola, la mitica Aegusa, legata alla leggenda omerica come Isola delle Capre, viene descritta nel nono libro dell'Odissea. Qui sbarca Ulisse prima di intraprendere la spedizione contro il ciclope Polifemo. Viene ricordata soprattutto dagli storici classici per la battaglia che si svolse nelle sue acque il 10 marzo del 241 a.C. tra la flotta cartaginese comandata da Annone e quella romana guidata dal console C. Lutazio Catulo. L'attività prevalente dell'isola è sempre stata la pesca del tonno, a partire dal periodo arabo come confermano le concessioni di «formare tonnara» in epoca medioevale.

Essa risulta di grande pregio, oltre che paesaggistico, anche geomorfologico, naturalistico, architettonico ed archeologico:

dal punto di vista geomorfologico si può distinguere una zona occidentale caratterizzata da una morfologia più o meno accidentata con versanti piuttosto acclivi, in corrispondenza del rilievo calcareo del Monte S. Caterina, passante ad una morfologia più dolce con l'approssimarsi alle linee di costa.

La piana orientale, su cui si situa anche l'abitato di Favignana, è costituita da calcarenite. Tale roccia per le sue peculiari caratteristiche tecniche è stata oggetto di estrazione con tipi di coltivazione diversificata. Si riscontrano, infatti, zone di cave in cui è stato utilizzato il metodo a fossa ed altri in cui è stato utilizzato il metodo in galleria.

Per quanto concerne la linea di costa questa si presenta piuttosto frastagliata con anse più o meno incise a seconda dell'intensità dell'azione marina. Quest'ultima ha provocato degli ingrottamenti e dei crolli particolarmente localizzati lungo la cala che dall'isola di Previto arriva a Punta Longa, a Cala Canalello, nonché da punta Marsala fino a Punta S. Nicola. Sono individuabili, altresì, cavità più o meno vaste ed irregolari dislocate a quote diverse.

dal punto di vista paesaggistico caratteristica è la costa orientale che ci appare in tutta la sua spettacolarità e unicità traforata dal lavoro dei cavatori di tufo, uno scenario suggestivo e singolare, un susseguirsi di cave, grotte, sprofondamenti che si affacciano sul mare.

Anche nell'entroterra numerose sono le voragini geometrizzate, cave di tufo abbandonate, che risultano delle vere e proprie sculture a scala territoriale.

Tutta Favignana si rapporta al massiccio centrale della «Montagna» che assume valore simbolico e percettivo costituendo un preciso punto di riferimento visibile dal mare e da qualsiasi parte dell'isola. Da essa è possibile godere scorci di eccezionale interesse panoramico della costa della Sicilia occidentale: Monte Cofano, la falce di Trapani, la laguna dello Stagnone, Capo Lilibeo ecc.

Caratterizza il paesaggio rurale, della zona pianeggiante dell'isola, la fitta ragnatela di muretti a secco a protezione delle coltivazioni, che determinano uno schema geometrico tipico di questo paesaggio rurale. Figurativamente Favignana, per la sua conformazione, può essere rappresentata come una grande farfalla.

dal punto di vista vegetazionale e naturalistico la pianura del «Bosco» suddivisa dal reticolo dei muretti e dalla viabilità, si presenta come una vasta area completamente coltivata a seminativo e a vigneto. Una fascia di scogliera, con le caratteristiche piante alofile, circonda tutta la pianura e separa nettamente le aree coltivate dal vicino mare.

L'uniformità del paesaggio della «montagna» è a tratti interrotto da popolamenti arbustivi che costituiscono frammenti residuali della vegetazione originaria. Laddove questi arbusteti si distribuiscono discontinuamente, il paesaggio della steppa lascia spazio alla gariga mediterranea. Nell'isola non mancano espressioni di vegetazioni naturali di rilevanza biogeografica quali: *Brassica macrocarpa, Crocus longiflorus, Euphorbia papillaris, Elatine macropoda, Iberis semperflorens, Limonium aegusae, Matthiola incana,* etc....

Le cave più antiche, localizzate nella «piana», sono state trasformate dal lavoro dei contadini con pazienti opere di bonifica, in pregiate aree agricole (orti, frutteti, vigneti) al riparo dai venti.

Le colture agricole si intrecciano con quelle estrattive, lasciando incolte soltanto quelle aree rese sterili dalla pietra affiorante.

dal punto di vista urbanistico e architettonico Favignana è caratterizzata da un singolare impianto

urbano determinato dalle edificazioni ai margini delle cave di tufo che delimitano spazi e verde interni al servizio delle abitazioni, spazi di grande pregio estetico e naturalistico.

Pertanto, il progressivo accostamento di casa a casa senza un preciso disegno urbanistico, conferisce una particolare connotazione al sito, che acquista grande pregio paesistico per i suoi rimandi semantici.

La peculiarità architettonica dell'isola ha un notevole valore storico-socio-culturale; infatti il *modus aedificandi* sembra risentire di un certo influsso arabo per la semplicità dei giochi volumetrici e l'essenzialità formale ed è costituito da case prevalentemente a due elevazioni con scale esterne e cortili interni, prive di qualsiasi ornamento superfluo e tipiche di un'architettura spontanea la cui soluzione tipologica è dettata dalla funzionalità.

L'uso dei materiali locali ha fortemente caratterizzato nel colore e nella struttura l'architettura di questi luoghi, che si armonizza con l'ambiente circostante.

Diversi sono i manufatti architettonici sparsi nell'isola che testimoniano la presenza in questi luoghi delle diverse popolazioni.

Torri arabe, fortezze normanne, strutture del XV sec., nonché stabilimenti per la trasformazione del tonno (tonnara florio) veri e propri «monumenti di archeologica industriale» testimonianza di un processo evolutivo legato alla principale attività produttiva nella storia di Favignana e dell'intero arcipelago.

dal punto di vista archeologico la maggiore concentrazione di testimonianze si trova sul massiccio montuoso di «Montagna Grossa» in cui vi sono ben ventidue grotte di interesse preistorico. Si tratta di una grande necropoli con tombe a forno scavate nella roccia, di cui molte riutilizzate in epoca romana. Ad epoca successiva, tra la fine dell'VIII sec. a.C. e l'inizio del VII sec. a.C. è assegnabile l'insediamento di Cala San Nicola che testimonia la presenza in contrada Bosco di genti semitiche, Fenici prima e Punici poi.

Di straordinario interesse dal punto di vista epigrafico è la «Grotta del Pozzo» perché contiene dieci iscrizioni di notevole interesse.

La grotta ritenuta tomba punica a camera, ma anche luogo di culto, reca inoltre raffigurazioni frecciformi e di pesci, che ne attestano la frequentazione in epoca cristiana.

In contrada «Badia» si trovano i resti di un ninfeo o di un piccolo impianto termale di età romana e a questa stessa fase è da attribuire l'impianto per la lavorazione del pesce rinvenuto a Punta San Nicola.

Considerato che l'isola di Marettimo, estesa per 12 Kmq, è il vero «gioiello dell'Arcipelago» ed è la più interessante dal punto di vista naturalistico; è la più montuosa, aspra, scoscesa e selvaggia di tutte le isole. È una montagna alta e alpestre, non forma alcun seno accessibile, la parte che guarda a ponente è quasi inaccessibile, quella di levante è poco meno inclinata.

dal punto di vista geomorfologico l'isola estesa per Kmq 12, si presenta come un unico imponente rilievo calcareo costituito da una dorsale che raggiunge il suo culmine nei suoi mt 686 di Pizzo Falcone.

I versanti settentrionali ed occidentali sono invece caratterizzati dalle scoscese rocce dolomitiche con alte guglie, e ripidissime falesie.

dal punto di vista paesaggistico, di intatta bellezza sono le coste di Marettimo frastagliate da cale e insenature che difficilmente raggiungibili via terra si sono preservate da trasformazioni ed interventi. Di particolare suggestione sono le numerose e notevoli grotte che si aprono in tutti i versanti, tra le quali famose sono quelle denominate «Del Tuono», «Del Presepe», «Del Cammello».

L'isola offre, singolari quadri naturali e la possibilità di godere panorami di incomparabile bellezza.

dal punto di vista vegetazionale e naturalistico l'isola conta numerosi tipi di flora alcuni dei quali endemici ed in particolare le «rupi» sono da considerarsi un eccezionale «luogo botanico» dal punto di vista scientifico, così come documentato da due grandi studiosi dell'Ottocento, Gussone e Lo Jacono, con le loro ricchezze di specie, alcune delle quali non si ritrovano in Sicilia, ma sono presenti nel litorale centro-meridionale della penisola, quali la *Daphine Aleifalia* e l'*Eradium Marettimum*.

Il paesaggio vegetazionale predominante è quello della macchia mediterranea a rosmarino, erica, lentisco e cistu.

Nelle espressioni di macchia forestale più esuberanti si trovano leccio e dafne. In alcune zone sono stati effettuati interventi di rimboschimento con conifere ed acacee.

La flora assume caratteri di unicità sulle pareti verticali dove anno trovato rifugio alcune espressive associazioni vegetali uniche ne loro genere, con endimismi antichissimi, che documentano il prolungato isolamento dalla terra madre. Gli unici spazi che la natura accidentata dell'isola ha concesso all'agricoltura si trovano subito sopra l'abitato e comunque non risultano coltivati.

dal punto di vista architettonico l'abitato di Marettimo conserva le caratteristiche del tipico insediamento marinaro con piccole case con tetto piano a terrazzo, quasi prive di sporgenza sui fronti ed un semplice sistema viario che degrada dalle pendici della collina verso il mare.

La tipologia costruttiva mostra delle caratteristiche unitarie, sia formali che funzionali, che contribuiscono profondamente alla creazione del peculiare paesaggio dell'arcipelago.

L'abitato si sviluppa in un'insenatura naturale e le singole residenze si adagiano alla morfologia del luogo, integrandosi profondamente all'ambiente.

Sull'estremo lembo nord-occidentale dell'isola troviamo i ruderi di un edificio di probabile origine araba e il castello di Punta Troia costruito nel XVII secolo dagli Spagnoli, sul luogo dove in epoche precedenti Saraceni e Normanni avevano edificato torri di avvistamento.

dal punto di vista archeologico l'isola che è menzionata dalle fonti classiche come «hieronesos» e cioè «isola sacra» ed è ricordata come punto di approdo e rifugio della flotta cartaginese prima e dopo la battaglia delle Egadi, conserva nella contrada «Le Case» un tratto di muro megalitico di epoca preromana.

Vi sono inoltre i resti di una costruzione romana in *opus caementicium* in posizione dominante, forse i resti di un posto di avvistamento. Nei pressi sorgono i resti di una chiesetta basiliana dell'XI - XII sec. d.C.

I rinvenimenti sottomarini sono frequentissimi nelle acque di Marettimo; per lo più consistono in ceppi d'ancora oltre che in anfore di età ellenistica, punica e romana.

Considerato che l'Isola di Levanzo l'antica *Phorbantia* separata da Favignana da un breve tratto di mare, estesa 5 Kmq, è la più piccola delle Egadi, è interamente montuosa e buona parte delle sue coste è strabiombante e inaccessibile.

La sua importanza è data soprattutto dalle sue valenze naturalistiche.

dal punto di vista geomorfologico quest'isola si differenzia per ampi caratteri sia da Marettimo che da Favignana.

La modesta estensione, la particolare giacitura degli strati e le modifiche indotte dalla tettonica costituiscono delle particolarità non riscontrabili nel resto dell'arcipelago. Sull'isola si distingue principalmente il rilievo di Pizzo del Monaco di quota 278 s.l.m. di forma allungata in direzione NO-SE con pareti acclivi che nelle zone pedemontane vengono spesso addolcite da una coltre detritica. Tale complesso comincia a degradare verso il mare con forme piuttosto aspre a Punta dei sorci, a Punta Genovese e a Punta Pesce; in particolare nel tratto compreso tra Punta Genovese e Punta Pesce si osservano alcuni gradini morfologici anche molto estesi.

Il resto dell'isola è costituito da un esteso altopiano interrotto localmente da rilievi di forma arrotondata (Pizzo Corvo e C/da Torre).

In alcune zone si osservano delle coperture di materiale detritico, rielaborato dall'azione marina ed in parte cementato, che colma preesistenti depressioni creando così delle sottili e poche estese linee di spiaggia.

La linea di costa è molto varia e tormentata: si distinguono, infatti, pareti molto alte e ripide nel tratto compreso tra cala Calcarea e Punta Genovese, pareti meno acclivi tra Punta Genovese, Punta Pesce, mentre da quest'ultima punta fino Punto Altarello si individuano cale di forma squadrata.

Peculiarità di un certo rilievo sono da evidenziare nel versante meridionale di Punta del Monaco in corrispondenza di Punta Pesce in cui si sono riscontrati dei crolli sparsi che conferiscono un particolare aspetto morfologico alla zona.

da un punto di vista paesaggistico la sua bellezza sta soprattutto nell'integrazione e nel contrasto tra le acque limpidissime e la montagna dove una vegetazione naturale a gariga, con grandi agavi e zone di rimboschimento rappresentato da Pinus, Eucaliptus ed acacia determinano un paesaggio vegetale quanto vario ed espressivo di una situazione seminaturale in cui gli elementi dell'attività antropica si fondano con le potenzialità naturali.

Di particolare valore paesaggistico è inoltre il faraglione a non più di 50 mt. Dalla riva che ospita ormai stabilmente una colonia di gabbiani, e le numerose cale quali Cala Minnola, Cala Fredda e Cala Dogana etc..

dal punto di vista vegetazionale e naturalistico, l'isola ad esclusione della pianura di contrada «Il Fosso» si presenta principalmente ricoperta da fitta coltre di macchia mediterranea, di natura spontanea integrata da piante alofile da scogliera e da tipiche piante rupestri, in cui spiccano le palme nane, l'*euforbia papillaris*, diverse varietà di agave, etc...

In questi ambiti sono oggi quasi del tutto assenti i fenomeni di antropizzazione, per cui sono ancora salvi i caratteri di accentuata naturalità.

Sull'altopiano detto la «Fossa» si concentravano nel passato le poche aree coltivate, la cui coltura predominante era costituita dalla vite.

Tali terreni, nel tempo sono stati abbandonati, e usati per il pascolo e l'incolto, ciò ha favorito la ricostruzione di aspetti di vegetazione naturale e la comparsa di numerose aree con vegetazione ruderale.

dal punto di vista architettonico il piccolo nucleo abitativo si sviluppa nella parte meridionale dell'isola e si affaccia sulla splendida Cala Dogana, su un ripido versante tra la timpa ed il mare ed è sormontato da un costone roccioso. Ha il tipico aspetto di villaggio marinaro.

La natura del luogo ha dato la forma urbana all'insediamento che (privo di piazza) si arrampica per scale e piccole strade sulla collina. Mentre le abitazioni si affacciano sulla stretta spiaggia sottostante.

Elemento di spicco per la sua stessa posizione e dimensione è «Villa Ada» o «Villa Burgarella» con il giardino circostante articolato in terrazzamenti e muretti a secco che rimarcano le curve di livello del terreno, mentre la rimanente area è di particolare valore estetico, scientifico, botanico e geomorfologico in quanto costituita da un ambiente roccioso e da una macchia arbustiva e da gariga tipiche del paesaggio mediterraneo.

Altre emergenze architettoniche di rilievo sono la Torre saracena sopra Cala Minnola e le case Florio in contrada Le Case.

dal punto di vista archeologico importanti sono le tracce lasciate dall'uomo sin dal Paleolitico superiore.

Nella grotta di Cala Genovese (o del Genovese) si trova uno dei più straordinari complessi figurativi di arte rupestre preistorica. Le raffigurazioni si distinguono in due cicli artistici differenti per tecnica ed età.

Il ciclo più recente è costituito da pitture in colore nero ad eccezione di una in ocra rossa, riproducenti circa un centinaio di figure antropomorfe, zoomorfe e simboliche: per i confronti con l'arte franco-cantabrica vengono datate ad epoca neo-eneolitica.

Il secondo ciclo, più antico perché riferibile al Paleolitico superiore (10.000 anni a.C.), è costituito da raffigurazioni incise riproducenti 29 animali e 3 figure umane. Lo stile di queste incisioni è naturalistico, le figure degli animali, visti di profilo, consistono in bovidi, cervidi ed equidi; tra questi ultimi compare anche l'*equus hydruntinus*, oggi estinto.

Le altre grotte per i ricchi depositi antropozoici, testimoniano una eccezionale richezza di industrie litiche del Paleolitico superiore. Le successive fasi, fenicio-punica ed ellenistica, sono riscontrabili in diverse parti dell'isola per la presenza in superficie di frammenti ceramici.

Al periodo romano è attribuibile infine, oltre a varie testimonianze di mosaici, tesoretti, monetali, ecc, un importantissimo impianto scoperto a Cala Minnola destinato alla produzione del garum.

Considerato che Maraone e Formica poste fra Levanzo e la costa trapanese possono considerarsi più scogli che isole.

Maraone, infatti, è un grosso scoglio lungo 600 m. piatto e deserto.

Formica è un isolotto largo 680 m. ed è caratterizzato soprattutto dai fabbricati della vecchia tonnara, non più in funzione.

Notevole è il loro valore dal punto di vista naturalistico.

L'arcipelago delle Egadi, riveste, inoltre notevole importanza sotto il profilo faunistico, infatti la conformazione stessa del suolo, uniforme per la predominanza della roccia affiorante, ma tuttavia differenziata nella struttura, dà luogo ad ambienti particolarmente adatti ad un popolamento faunistico diversificato.

Qui nidificano la *Hieraetus fasciatus* (aquila del bonelli), la *Hydrobates pelagicus* (uccello delle tempeste), il *Larus cachinnans* (gabbiano reale), la *Puffinus puffinus* (berta minore), *Sylvia undata* (Magnanina), etc...

Inoltre le alte scogliere costituiscono l'approdo naturale dell'avifauna in migrazione ed il luogo di nidificazione ideale di alcune specie di uccelli marini.

Considerato che con decreto del presidente della Regione siciliana n. 2667 del 10 agosto 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 16 novembre 1991, l'intero arcipelago delle Egadi è stato interamente sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti della legge n. 1497/1939;

Considerato che, così come rappresentato dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani nella citata nota n. 7408 del 27 agosto 2003, recante ad oggetto: «Piano territoriale paesistico delle Isole Egadi», «si è giunti alla fase conclusiva dell'atto di pianificazione in questione»;

Ritenuto che nelle more degli accertamenti, verifiche e adempimenti di cui al citato decreto amministrativo n. 5820 dell'8 maggio 2002, necessari per la rivisitazione del piano territoriale paesistico delle Isole Egadi, occorre, così come richiesto dalla Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Trapani, porre rimedio al grave rischio di interventi indiscriminati, idonei ad alterare i connotati salienti dell'Arcipelago delle Egadi, che va salvaguardato, inibendo eventuali attività che possano modificare l'aspetto dei luoghi di singolare pubblico interesse paesaggistico, mediante la dichiarazione di immodificabilità temporanea, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra descritto è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del piano territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto, debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 149 del testo unico n. 490/1999 e dell'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico e comunque non oltre il termine di mesi due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e comunque non oltre il termine di mesi due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio dell'Arcipelago delle Isole Egadi - ricadente nel territorio comunale di Favignana costituito dalle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo e dagli scogli di Formica e Maraone ad esclusione dei centri abitati e dell'area cimiteriale esistente ed in ampliamento di Favignana, così come descritto e delimitato in premessa e nelle planimetrie «A» sub. 1 e 2, «B», «C», «D», «E», «F», «G», «H», «I» ed «L» allegate al presente decreto di cui formano parte integrante e sostanziale - nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro conservativo e delle opere pubbliche e interventi di pubblico interesse approvati in linea tecnica, anche ai sensi dell'art. 151 del testo unico n. 490/1999, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente alle planimetrie di cui sopra è cenno ai sensi degli articoli 142, comma 1 del testo unico n. 490/99 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Favignana, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della gazzetta, assieme alle planimetrie della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Favignana, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della gazzetta sopra citata all'albo del comune di Favignana.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché ricorso straordinario al presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

Palermo, 25 settembre 2003

Il dirigente dell'unità operativa: DI ROSA

ALLEGATO «A sub.1»

ALLEGATO «A sub.2»

ALLEGATO «B»

COMUNE DI FAVIGNANA
(PROVINCIA DI TRAPANI)
MAPPA N° 1
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali
e della Pubblica Istruzione
FAVIGNANA

ALLEGATO «L»

03A12910

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 14 novembre 2003, n. **2/2003.**

Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Assunzioni obbligatorie presso amministrazioni pubbliche.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
A tutti i Ministeri
Al Consiglio di Stato - Ufficio del Segretario generale
Alla Corte dei conti - Ufficio del Segretario generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del Segretario generale
Alle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (tramite i Ministeri vigilanti)
Alle prefetture - Uffici territoriali del Governo
Alle regioni
All'U.P.I. - all'A.N.C.I. - all'U.N.C.E.M.
Alle province (tramite l'U.P.I.)
Ai comuni (tramite le prefetture)
Alle comunità montane (tramite l'U.N.C.E.M.)
Agli enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)
Alle aziende del Servizio sanitario nazionale (tramite le regioni)
Alle università
Agli enti di ricerca (tramite i Ministeri vigilanti)
Alle istituzioni scolastiche (tramite gli uffici scolastici regionali)
All'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

Premessa.

Il terrorismo e la criminalità organizzata, anche in Paesi democratici e con avanzate caratteristiche sociali ed economiche come il nostro, hanno lanciato negli ultimi decenni una sfida costante, più o meno grave, all'ordinato svolgersi della vita civile, seminando una dolorosa scia di vittime non soltanto tra coloro che rappresentano lo Stato, ma anche tra la gente comune.

Le istituzioni, sulle quali si fonda la struttura democratica del Paese, hanno tenuto salda la loro autorevolezza e la generale condivisione dei più alti valori alla base della coscienza civile ha costituito un baluardo invalicabile che ha impedito a questi fenomeni di assumere dimensioni più rilevanti e, tanto meno, di prevalere.

Il prezzo pagato, però, in termini di vite umane, di drammi esistenziali e di sofferenze familiari è stato, al di là delle dimensioni numeriche, rilevantissimo.

Lo Stato, anche rendendosi interprete dei sentimenti di gratitudine e di solidarietà dei cittadini, è intervenuto, a più riprese, con norme a favore delle vittime per fatti di terrorismo e di criminalità organizzata, con il preciso intento di offrire un segnale di sostegno, in termini morali ed economici, a fronte di quei delitti diretti contro la sua stessa ragion d'essere.

Le norme, però, devono essere sostenute, nel perseguimento delle loro finalità, dall'opera solerte e consapevole delle pubbliche amministrazioni e, poiché di recente l'Ispettorato per la funzione pubblica, proprio con riferimento all'esercizio della funzione di verifica sulla legalità dell'azione amministrativa, ha ricevuto rimostranze da parte di alcune associazioni delle categorie interessate circa la non adeguata osservanza delle prescrizioni normative a favore delle categorie medesime, si ravvisa l'esigenza di emanare la presente circolare con le seguenti finalità:

illustrare la normativa vigente nella materia, con riferimento anche all'estensione dei benefici ad altri soggetti, congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, in determinate fattispecie;

indicare i soggetti rientranti nella categoria protetta;

richiamare l'attenzione delle amministrazioni pubbliche tenute alle assunzioni obbligatorie;

procedere alla ricognizione, numerica e per qualifica, delle assunzioni effettuate da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, relativamente all'ultimo triennio, per una verifica sull'applicazione delle norme.

Normativa vigente.

La normativa che disciplina i benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è stata oggetto di modifiche ed integrazioni che, nel tempo, hanno meglio adeguato l'intervento dello Stato alle necessità delle persone colpite da tali eventi delittuosi. In particolare, per quanto attiene il beneficio consistente nel diritto al collocamento obbligatorio, già l'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, aveva previsto l'assunzione obbligatoria, e con precedenza su ogni altra categoria protetta, del coniuge superstite e dei figli di chiunque fosse deceduto o rimasto invalido a causa di azioni terroristiche. Tale assunzione obbligatoria riguardava «le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private».

L'art. 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, modificava, poi la precedente legge, ampliando il novero dei beneficiari, mediante l'inclusione dei genitori, ed estendendo la previsione normativa anche ai casi di morte o invalidità a causa di reati compiuti dalla criminalità organizzata.

Successivamente, la legge 12 marzo 1999, n. 68, che ha abrogato la disciplina generale sulle assunzioni delle categorie protette recata dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, ha esplicitamente abrogato sia l'art. 12 della legge n. 466/1980, che l'art. 14 della legge n. 302/1990.

Tuttavia, la medesima legge n. 68/1999 non ha abrogato la normativa che era già intervenuta con la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», il che è confermato dalla circostanza che quest'ultima legge ha subito modifiche ad opera della legge 17 agosto 1999, n. 288.

In tale quadro normativo è da considerare, dunque, prioritaria e di inequivocabile interpretazione la norma della già richiamata legge n. 407/1998, art. 1, commi 1 e 2, che stabilisce anche per le pubbliche amministrazioni l'obbligo delle assunzioni degli appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o loro congiunti, con precedenza assoluta rispetto alle altre categorie protette, anche nell'ipotesi in cui già svolgano un'attività lavorativa e, quindi, in alternativa a quest'ultima.

Con riferimento ai principi ed alle procedure finalizzate all'assunzione degli aventi diritto a tali benefici, la normativa in argomento prevede due distinti regimi giuridici, di cui il primo, comune a tutte le amministrazioni pubbliche, per le assunzioni concernenti i profili professionali fino al quinto livello retributivo, ed il secondo, riferito esclusivamente al personale contrattualizzato del comparto Ministeri, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, ora corrispondenti alle posizioni economiche, rispettivamente, B3, C1 e C2:

1) Assunzioni per i profili professionali sino al quinto livello retributivo.

I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998, come già detto in precedenza, hanno diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria protetta. Pertanto, a seguito delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 68/1999, le chiamate dirette per tali categorie di riservatari vengono a gravare sulle nuove aliquote previste da detta normativa per il collocamento dei disabili (art. 3) e degli orfani, vedove e profughi (art. 18, comma 2).

In ogni caso dette assunzioni possono essere effettuate tramite chiamata diretta, a seguito di domanda che gli interessati possono presentare alle amministrazioni pubbliche. Nell'eventualità in cui non risultino presentate domande, l'amministrazione dovrà rivolgersi ai competenti uffici di collocamento per attingere alle relative liste.

2) Assunzioni per i profili professionali dal sesto all'ottavo livello retributivo, ora corrispondenti alle posizioni economiche B3, C1 e C2.

A differenza dalle altre categorie protette, i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998, limitatamente al reclutamento di personale contrattualizzato del comparto Ministeri, hanno altresì diritto all'assunzione per chiamata diretta anche per l'accesso alle posizioni economiche B3, C1 e C2. In tal caso, però, dette assunzioni, secondo quanto previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 1 della legge n. 407/1998, non possono superare l'aliquota del 10% del numero di vacanze in organico.

Con riferimento al settore della scuola, le riserve di posti previste dalla legge n. 68/1999 si applicano, oltre che alle procedure concorsuali relative al personale docente e ATA, anche a quelle previste dall'art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte.

Soggetti rientranti nella categoria protetta.

Premesso che i benefici previsti dalla legge n. 407/1998 si applicano, per esplicita previsione dell'art. 5, «agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1969» data, che l'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 338, commi 5 e 6, ha poi anticipato al 1° gennaio 1967, i soggetti rientranti nella categoria protetta in esame sono di due tipologie, enunciate, rispettivamente, dall'art. 1 della legge n. 302/1990 e dall'art. 1 della legge n. 407/1998, così come modificato dall'art. 2 della legge n. 288/1999.

Il primo di detti articoli prevede i benefici, purché non ricorrano le fattispecie di concorso o connessione ad altri reati, in favore dei seguenti soggetti:

«chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale»;

«chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni» di tipo mafioso (art. 416-*bis* del codice penale), purché si realizzino le condizioni precisate alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1 della richiamata legge n. 302/1990 (esclusione di concorso e di reati connessi, estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali, ecc.);

«chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi», di cui ai precedenti due punti, «a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime»;

chiunque, fuori dei casi di cui al punto precedente, «subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o

ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato».

Il secondo dei predetti articoli prevede inoltre l'estensione dei benefici ai seguenti soggetti:

il coniuge e i figli superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi per il verificarsi delle fattispecie di cui al primo articolo;

in alternativa con il punto precedente, i fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi per il verificarsi delle fattispecie di cui al primo articolo.

Si soggiunge che, secondo quanto prescritto dall'art. 34, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i benefici in parola sono stati estesi «al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi».

Infine, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, i benefici suindicati sono applicabili a tutti coloro che hanno i requisiti richiesti, compresi «coloro che svolgono già un'attività lavorativa».

Amministrazioni pubbliche tenute alle assunzioni obbligatorie e procedure di assunzione.

Nell'ambito pubblico soggetti destinatari della normativa in esame, tenuti ad effettuare l'assunzione di appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, sono tutte le pubbliche amministrazioni così come specificatamente individuate dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si sottolinea, inoltre, che l'art. 19 della citata legge n. 68/1999 ha fatte salve le competenze legislative, nelle materie disciplinate dalla legge medesima, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, mentre l'art. 20 successivo ha previsto norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni «si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni» della legge stessa.

Le assunzioni dei soggetti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, secondo quanto prescritto dall'art. 39 della legge n. 449/1997 e successive modificazioni, devono essere effettuate nell'ambito del sistema della programmazione delle assunzioni.

Di conseguenza ogni amministrazione, ai fini dell'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette, deve attenersi alle seguenti fasi procedurali:

1) determinare, nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, la consistenza numerica dei soggetti da assumere, appartenenti alle categorie protette;

2) determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri per lo svolgimento delle prove di idoneità previste dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Tali prove, che non comportano valutazioni comparative, sono finalizzate all'accertamento di specifiche capacità e conoscenze correlate sia alla tipologia di lavoro da svolgere sia al livello di titolo di studio per esso richiesto;

3) determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri anche con riferimento all'ordine di convocazione degli interessati ai fini dell'espletamento delle prove di idoneità.

Per quanto riguarda in particolare la possibilità, limitatamente al comparto Ministeri, di accesso per chiamata diretta ai profili professionali dal sesto all'ottavo livello retributivo, si ritiene opportuno che i Dicasteri, presso cui sussistano le necessarie vacanze di organico, diano la più ampia e capillare pubblicità dell'avvio di tali procedure di assunzione al fine di garantire a tutti gli eventuali interessati la possibilità di usufruire dei benefici.

Ricognizione delle assunzioni effettuate nel comparto Ministeri nel triennio 2000-2002.

Si intende altresì procedere ad una ricognizione numerica e per qualifica delle assunzioni di personale appartenente alla categoria delle «vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», effettuate dai singoli Ministeri dal 2000 al 2002.

Pertanto le Amministrazioni centrali dello Stato che gestiscono personale contrattualizzato appartenente al comparto Ministeri, sono pregate di voler compilare l'allegata scheda di rilevazione, che andrà inoltrata entro il 31 maggio 2004 a questo Dipartimento - Ispettorato per la funzione pubblica, con uno dei seguenti mezzi:

posta ordinaria: via Po 16/A - 00198 Roma;

fax 06/85982075-06/85982087;

via e-mail: ispettorato.funpu@funzionepubblica.it

Si confida nella sollecita collaborazione di tutte le amministrazioni cui la presente circolare è diretta.

Roma, 14 novembre 2003

Il Ministro
per la funzione pubblica
MAZZELLA

ALLEGATO

ASSUNZIONI PER CHIAMATA DIRETTA DI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DELLE "VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA" (ART. 1, COMMA 2 DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1998, N. 407)

AMMINISTRAZIONE	

ASSUNZIONI EFFETTUATE PER I PROFILI PROFESSIONALI FINO AL QUINTO LIVELLO RETRIBUTIVO						
QUALIFICHE PROFESSIONALI	2000		2001		2002	
	Personale in servizio al 31.12.1999	Numero beneficiari	Personale in servizio al 31.12.2000	Numero beneficiari	Personale in servizio al 31.12.2001	Numero beneficiari
B2 (ex V q.f.)						
B1 (ex IV q.f.)						
A1 (ex III, II e I q.f.)						

ASSUNZIONI EFFETTUATE PER I PROFILI PROFESSIONALI DAL SESTO ALL'OTTAVO LIVELLO RETRIBUTIVO						
QUALIFICHE PROFESSIONALI	2000		2001		2002	
	Vacanze in organico al 31.12.1999	Numero beneficiari	Vacanze in organico al 31.12.2000	Numero beneficiari	Vacanze in organico al 31.12.2001	Numero beneficiari
C2 (ex VIII q.f.)						
C1 (ex VII q.f.)						
B3 (ex VI q.f.)						

03A13238

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 21 novembre 2003, n. **19/03.**

Procedure per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione dei filoveicoli omologati, ai sensi del decreto ministeriale del 10 luglio 2003, n. 238, destinati al trasporto di persone.

A tutti gli uffici periferici per i sistemi di trasporto ad impianti fissi
A tutte le aziende esercenti per il trasporto pubblico locale
Alle regioni - Settore trasporti e mobilità
All'ASSTRA

Il codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, agli articoli 55 e 75 contiene disposizioni in merito ai filoveicoli.

In particolare:

l'art. 55 definisce i filoveicoli quali «veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione; sono consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione, non necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica»;

l'art. 75 dispone che i filoveicoli, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del vigente codice, mediante visita e prova da parte dei competenti uffici della ex Direzione generale della Motorizzazione civile, ora Ministero infrastrutture e trasporti, da eseguirsi con modalità stabilite con decreto ministeriale.

In attuazione di quest'ultima norma nonché in considerazione della necessità di armonizzare le vigenti procedure di applicazione con il quadro normativo comunitario e di razionalizzare le stesse nell'ambito del processo di adeguamento e di unificazione delle norme tecniche in atto presso questo Ministero, è stato emanato il decreto ministeriale n. 238 del 10 luglio 2003 contenente «disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei filoveicoli per il trasporto di persone».

A seguito dell'emanazione del provvedimento di cui sopra si è proceduto ad adeguare le procedure afferenti l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, sotto il profilo dell'immissione in servizio e dei controlli periodici dei filoveicoli.

Si ricorda che il codice della strada non assoggetta i filoveicoli ad immatricolazione e che pertanto restano in vigore le attuali disposizioni in materia di targa filoviaria e di libretto delle visite e prove.

Al fine di assicurare l'adozione di procedure uniformi di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione dei filoveicoli, appare indispensabile tenere conto delle indicazioni contenute nella presente circolare.

1) *Ambito di applicazione.*

La presente circolare riguarda le procedure da seguire per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (immissione in servizio e controllo periodico) dei filoveicoli omologati ai sensi del decreto ministeriale n. 238 del 10 luglio 2003 destinati al trasporto di persone, fatte salve le disposizioni di cui al successivo paragrafo 8.

In via preliminare occorre precisare che, ai fini di quanto contenuto nella presente circolare, per marcia del filoveicolo si intende il funzionamento dello stesso con alimentazione da linea elettrica, laddove per marcia autonoma del filoveicolo, si intende il funzionamento dello stesso senza alimentazione da linea elettrica.

Le disposizioni che seguono riguardano anche i veicoli a trazione elettrica aventi un sistema della captazione della corrente non da linea aerea, da considerarsi assimilati ai filoveicoli.

2) *Immissione in servizio.*

L'Azienda esercente il servizio filoviario, per il tramite della regione o ente dalla stessa delegato, nella cui giurisdizione ricade il sistema di trasporto, presenta all'U.S.T.I.F. competente per territorio, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, richiesta — con allegata la documentazione di seguito specificata — di autorizzazione all'effettuazione delle verifiche e prove funzionali per l'immissione in servizio del filoveicolo.

Il competente Ufficio della sede centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'uopo interessato dall'U.S.T.I.F., qualora la documentazione sia completa, nomina una commissione, così come di seguito composta, per le anzidette verifiche e prove:

un ingegnere del competente Ufficio della sede centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il direttore dell'U.S.T.I.F. competente per territorio o un ingegnere da lui delegato;

il direttore d'esercizio dell'Azienda esercente il servizio filoviario o un ingegnere da lui delegato.

All'espletamento delle verifiche e prove funzionali partecipa, agli effetti della regolarità dell'esercizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, un rappresentante della regione o dell'ente locale dalla stessa delegato.

La commissione nell'espletamento delle verifiche e prove funzionali può inviare un rappresentante della società fornitrice dei filobus.

Nel caso di immissione in servizio dei successivi esemplari di una serie o gruppo di filoveicoli, il competente Ufficio della sede centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può delegare a rappresentarlo l'U.S.T.I.F. competente per territorio.

Per l'immissione in servizio devono essere eseguite, dalla suddetta commissione, le verifiche e prove previste al successivo paragrafo della presente circolare e deve essere redatto verbale, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, riportante i risultati delle verifiche e prove effettuate, con particolare riguardo all'idoneità del filoveicolo stesso in relazione alle caratteristiche della linea ed alle condizioni normali di funzionamento dei freni e delle apparecchiature di sicurezza.

Tale verbale, firmato da tutti i membri della commissione, deve essere vistato dall'U.S.T.I.F. competente per territorio.

L'originale di detto verbale è trasmesso dall'U.S.T.I.F. all'Azienda esercente il servizio filoviario; copia dello stesso è inviata al competente ufficio della sede centrale

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché al competente ufficio della regione o dell'ente locale dalla stessa delegato.

Ad esito favorevole delle verifiche e prove funzionali ex art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 da parte della commissione incaricata, l'U.S.T.I.F. competente per territorio rilascia il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza, per la successiva autorizzazione ex art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, di competenza della regione o ente dalla stessa delegato.

I rimborsi e le indennità da corrispondere ai funzionari incaricati, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono a carico dell'Azienda esercente il servizio filoviario.

3) *Verifiche e prove funzionali per l'immissione in servizio.*

La commissione di cui al paragrafo precedente esegue le seguenti verifiche e prove funzionali rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, per ogni filoveicolo:

1) identificazione del filoveicolo attraverso il relativo numero di telaio, verifica di conformità al prototipo omologato;

2) identificazione delle apparecchiature di trazione (matricola del motore elettrico e dell'eventuale motore endotermico, matricola del motocompressore, ecc.);

3) verifica del posizionamento della targa del filoveicolo e del cartello di indicazione «carico sporgente»;

4) prove di frenatura;

5) verifica dell'efficienza di eventuali dispositivi automatici di rilevazione ed estinzione incendi;

6) verifica della presenza di estintore e cassetta di pronto soccorso;

7) verifica delle prestazioni in marcia autonoma se prevista: efficienza della frenatura, velocità massima, spunto su pendenza massima con carico utile massimo;

8) verifica della compatibilità con la linea e delle distanze minime dal suolo secondo la norma UNI-UNIFER 8719;

9) verifica della continuità elettrica fra struttura del filoveicolo e parti metalliche interne;

10) verifica dell'efficienza del sistema di captazione della corrente dalla linea di contatto e del dispositivo di limitazione dell'escursione delle aste di presa;

11) verifica di isolamento secondo quanto previsto nel capitolo 3 della norma CEI 9-4;

12) verifica di isolamento di pedane, rampe, mancorrenti, gradini, porte come da norma CEI 9-4;

13) verifica dell'efficienza del dispositivo rivelatore di dispersione e di quello di verifica delle masse intermedie, come da norma CEI 9-4.

I risultati delle suddette verifiche e prove funzionali sono riportati nel libretto delle visite e prove di cui al decreto ministeriale 8 maggio 1950, n. 3675.

In caso di immissione in servizio di un filoveicolo non omologato ai sensi del decreto ministeriale n. 238 del 10 luglio 2003, le verifiche e prove di cui sopra dovranno essere integrate dalle seguenti:

14) verifica del numero dei posti;

15) verifica dell'efficienza del dispositivo «bloccaporte» e di eventuali porte di emergenza;

16) verifica di efficienza del sistema installato, ove presente, per consentire la prova di accessibilità al filoveicolo anche ad utenti con ridotte capacità motorie.

4) *Documentazione da allegare alla richiesta di immissione in servizio.*

La documentazione da allegare alla richiesta di immissione in servizio è costituita da:

1) planimetria delle linee filoviarie sulle quali si intende immettere il filoveicolo, con indicazione delle fermate;

2) relazione del direttore di esercizio relativa alle linee filoviarie sulle quali il filoveicolo effettuerà il servizio viaggiatori; detta relazione deve contenere l'indicazione delle fermate che risultano compatibili con la vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

3) relazione tecnica, a firma di un ingegnere e sottoscritta dal direttore di esercizio, relativa all'impianto di alimentazione delle linee e concernente i dati posti a base del dimensionamento e della taratura degli impianti fissi della filovia, confrontati con quelli relativi all'assorbimento energetico dei filoveicoli, in relazione anche al numero massimo degli stessi previsti per ciascun «centro di alimentazione» di ogni tratta;

4) dichiarazione, a firma del direttore di esercizio, relativa alla compatibilità geometrica del filoveicolo proposto con gli impianti fissi della filovia e con le infrastrutture viarie ed urbanistiche esistenti;

5) indicazione delle tratte aziendali in cui consentire la marcia autonoma del filoveicolo con le relative prestazioni richieste (nel caso di un filoveicolo avente la possibilità di marcia autonoma con le modalità di cui al successivo paragrafo 7);

6) certificato di omologazione rilasciato in conformità al decreto ministeriale n. 238 del 10 luglio 2003;

7) manuale di uso e manutenzione del filoveicolo.

5) *Controllo periodico.*

Il controllo periodico sui filoveicoli viene effettuato annualmente, da parte di un ingegnere dell'U.S.T.I.F. competente per territorio e di un ingegnere dell'Azienda esercente, rispettando le norme e le procedure previste per la revisione dei veicoli della categoria M, secondo il decreto ministeriale del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408, nonché, per la parte elettrica, le norme CEI 9-4 o 9-45, secondo la tipologia del veicolo, per la parte specifica del controllo periodico.

Sono eseguite, inoltre, le seguenti verifiche e prove:

1) funzionamento delle parti meccaniche;

2) verifica di eventuali dispositivi automatici di rilevazione ed estinzione incendi;

3) verifica della presenza di estintore e cassetta di pronto soccorso;

4) verifica dell'efficienza del dispositivo «bloccaporte» e di eventuali porte di emergenza;

5) verifica di efficienza del sistema installato per consentire la piena accessibilità del filoveicolo anche ad utenti con ridotte capacità motorie, ove presente;

6) verifica delle prestazioni in marcia autonoma se prevista: efficienza della frenatura;

7) funzionamento delle parti elettriche;

8) verifica della continuità elettrica fra struttura del filoveicolo e parti metalliche interne;

9) verifica di efficienza del sistema di captazione della corrente dalla linea di contatto e del dispositivo di limitazione dell'escursione delle aste di presa;

10) verifica di isolamento secondo quanto previsto nel capitolo 3 della norma CEI 9-4;

11) verifica di isolamento di pedane, rampe, mancorrenti, gradini, porte come da norma CEI 9-4;

12) verifica dell'efficienza del dispositivo rivelatore di dispersione come da norma CEI 9-4.

L'esito favorevole delle suddette verifiche e prove è riportato nel libretto delle visite e prove di cui al decreto ministeriale 8 maggio 1950, n. 3675, e firmato congiuntamente dall'ingegnere dell'U.S.T.I.F. e dall'ingegnere dell'azienda esercente che hanno effettuato il controllo periodico.

I rimborsi e le indennità da corrispondere ai funzionari incaricati per le verifiche di cui sopra, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono a carico dell'azienda esercente il servizio filoviario.

6) *Veicoli con trazione elettrica e captazione della corrente non da linea aerea.*

Nel caso di veicoli a trazione elettrica aventi un sistema della captazione della corrente non da linea aerea si applicano tutte le norme del presente decreto, ad eccezione delle verifiche effettuate in base alle norme CEI 9-4 e CEI 9-49 che si devono intendere sostituite da quelle previste dalla norma CEI 9-45.

7) *Modalità di utilizzo del filoveicolo.*

Nel caso di filoveicolo avente la possibilità di circolare indifferentemente sia con alimentazione da linea elettrica aerea sia in marcia autonoma, qualora le caratteristiche tecniche lo consentano lo stesso può essere utilizzato, in servizio pubblico, sulle tratte non elettrificate della rete aziendale per le quali è stata presentata richiesta di immissione in servizio, in base al paragrafo 4, punto 5, della presente circolare.

L'impiego del filoveicolo, in marcia autonoma, deve comunque garantire il rispetto delle prestazioni minime richieste sulla tratta di utilizzo.

8) *Disposizioni finali.*

La presente circolare sostituisce tutte le circolari ministeriali precedenti riguardanti le verifiche e prove finalizzate all'immissione in servizio ed al controllo periodico dei filoveicoli.

Nel caso in cui i provvedimenti ministeriali di cui sopra riguardino più sistemi di trasporto, le indicazioni contenute nel presente atto sostituiscono esclusivamente le parti relative ai filoveicoli.

Le disposizioni contenute nella presente circolare si applicano anche ai filoveicoli non omologati ai sensi del decreto ministeriale del 10 luglio 2003, n. 238.

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2003

Il capo del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
FUMERO

03A13141

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 24 novembre 2003, n. **946440.**

Programma operativo nazionale (P.O.N.) - «Sviluppo imprenditoriale locale». Modalità di attuazione della Misura 2.2 - Tutoraggio a favore delle iniziative agevolate a valere sul 1° bando della Misura 2.1 - PIA Innovazione.

Alle imprese interessate

Con circolare del 9 agosto 2001, n. 900909, sono state fornite le indicazioni per l'attuazione della Misura 1.2 - Tutoraggio del Programma operativo nazionale (P.O.N.) «Sviluppo imprenditoriale locale». Tale circolare prevede tra l'altro l'attivazione della Misura 2.2 - Tutoraggio relativa ad interventi in favore delle iniziative beneficiarie del PIA Innovazione (Misura 2.1), cofinanziata con risorse FESR.

Analogamente a quanto stabilito nella citata circolare in relazione alla Misura 1.2, la Misura 2.2 è inquadrabile tra i regimi di aiuto *de minimis*, ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 e, pertanto, per essa sono applicate tutte le limitazioni previste dal citato regolamento.

Lo scopo dell'intervento è di promuovere e sostenere progetti volti ad incrementare l'innovazione dell'impresa attraverso consulenza specializzata, secondo quanto stabilito dal P.O.N. «Sviluppo imprenditoriale locale» e dal relativo complemento di programmazione.

Al fine di fornire i necessari criteri di individuazione dei soggetti imprenditoriali ammissibili ai benefici della Misura 2.2 - Tutoraggio per il PIA Innovazione e le modalità di applicazione, si comunica quanto segue:

1) la possibilità di accedere al tutoraggio è concessa alle piccole e medie imprese (di seguito PMI) ammesse alle agevolazioni previste dalla Misura 2.1 - PIA Innovazione del P.O.N. «Sviluppo imprenditoriale locale», le quali potranno usufruire dei servizi di tutoraggio, secondo l'ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. È prevista una riserva del 30% in favore delle imprese con legale rappresentante donna;

2) ai fini della classificazione dimensionale delle imprese e della definizione di PMI sono utilizzati i criteri di cui al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997;

3) per le modalità attuative della Misura 2.2 - Tutoraggio si applicano i criteri e le modalità previste dalla circolare del 9 agosto 2001, n. 900909, punti 2, 4, 5, 6, fermi restando i soggetti attuatori delle attività di tutoraggio selezionati in applicazione di detta circolare;

4) il Ministero può disporre la revoca delle agevolazioni nei casi in cui si verifichi la revoca di quelle previste ai sensi della Misura 2.1 - PIA Innovazione del PON «Sviluppo imprenditoriale locale». Il provvedimento di revoca dispone l'immediata sospensione delle attività di tutoraggio, individua le prestazioni indebitamente fruite e le somme a carico dell'impresa da recuperare, rivalutate in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorate degli interessi legali.

Roma, 24 novembre 2003

Il Ministro: MARZANO

03A13136

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviamento delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, in ordine al regime di aiuto di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e dei relativi regolamenti di attuazione.

Si comunica che la Commissione CE, con decisione C(2003) 3885 fin del 29 ottobre 2003 ha deliberato di avviare — con riferimento alla notifica dei regimi di aiuti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e dei relativi regolamenti di attuazione — le procedure di cui all'art. 88, paragrafo 3 del trattato CE, richiamando altresì l'attenzione sull'art. 14 del regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio.

Il testo integrale della nota sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ed è consultabile presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, via Boncompagni, 15 - 00187 Roma.

03A13189

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Modifica degli articoli 7, secondo comma, lettera *d),* 16 e 19, commi primo, secondo e terzo, del regolamento interno

IL CONSIGLIO
DELLA MAGISTRATURA MILITARE

(Omissis).

Delibera:

(Omissis).

5. di approvare le seguenti modifiche al regolamento interno del CMM:

a) all'art. 7, secondo comma, lettera *d)*, tra le parole «fornire ai magistrati militari» e «le notizie non riservate» sono inserite le parole: «anche mediante l'uso di sistemi telematici»;

b) l'art. 16 è sostituito dal seguente:

«Notiziario del Consiglio

1. Il Consiglio pubblica, a cura della segreteria, un notiziario, nel quale vengono riportati:

a) i concorsi per la copertura dei posti vacanti presso gli uffici giudiziari militari;

b) le deliberazioni e le risoluzioni del Consiglio, ad esclusione di quelle per le quali è stata esclusa la pubblicità;

c) ogni altro atto cui il Consiglio ritiene di dare pubblicità.

2. Il Consiglio delibera in ordine alla forma, alla struttura, alla periodicità, ai destinatari e alle modalità di pubblicazione del notiziario»;

c) l'art. 19 è modificato come segue:

al primo comma le parole «o su apposito supplemento» e le parole da «e di darne notizia a mezzo lettera, fonogramma» a «notificazione a mezzo telegramma o telefax ai capi degli uffici.» sono soppresse;

il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per esigenze di servizio di particolare urgenza, la commissione può proporre al Consiglio di provvedere alla pubblicazione solo sul notiziario. Ove ne ravvisi l'opportunità la commissione può proporre al Consiglio di comunicare i bandi di concorso ai capi degli uffici anche a mezzo telefax o posta elettronica, richiedendo agli stessi di provvedere a darne comunicazione ai magistrati dell'ufficio personalmente, ovvero presso il recapito dai medesimi indicato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dando conferma al Consiglio a mezzo telefax o posta elettronica della avvenuta comunicazione.»;

il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il bando di concorso dispone che i magistrati militari interessati a partecipare ai concorsi devono consegnare le domande di partecipazione al concorso al capo dell'ufficio entro la data fissata dal bando stesso e che i capi degli uffici devono provvedere all'inoltro immediato delle domande al Consiglio, preannunciando mediante telefax o posta elettronica l'avvenuta trasmissione ed indicando i nominativi dei magistrati che hanno presentato la domanda, ovvero dando comunicazione negativa.».

(Omissis).

03A13134

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 25 novembre 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Tamás Korsós, Console generale della Repubblica di Ungheria a Milano.

03A13139

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Blopress»

Estratto provvedimento UPC/II/ 1469 del 31 ottobre 2003

Specialità medicinale: BLOPRESS.

Confezioni:

033451016/m - 7 compresse 2 mg;
033451028/m - 14 compresse 2 mg;
033451030/m - 7 compresse 4 mg;
033451042/m - 14 compresse 4 mg;
033451055/m - 20 compresse 4 mg;
033451067/m - 28 compresse 4 mg;
033451079/m - 50 compresse 4 mg;
033451081/m - 56 compresse 4 mg;
033451093/m - 98 compresse 4 mg;
033451105/m - 98x1 compresse 4 mg;
033451117/m - 100 compresse 4 mg;
033451129/m - 300 compresse 4 mg;
033451131/m - 7 compresse 8 mg;
033451143/m - 14 compresse 8 mg;
033451156/m - 20 compresse 8 mg;
033451168/m - 28 compresse 8 mg;
033451170/m - 50 compresse 8 mg;
033451182/m - 56 compresse 8 mg;
033451194/m - 98 compresse 8 mg;
033451206/m - 98x1 compresse 8 mg;
033451218/m - 100 compresse 8 mg;

033451220/m - 300 compresse 8 mg;
033451232/m - 7 compresse 16 mg;
033451244/m - 14 compresse 16 mg;
033451257/m - 20 compresse 16 mg;
033451269/m - 28 compresse 16 mg;
033451271/m - 50 compresse 16 mg;
033451283/m - 56 compresse 16 mg;
033451295/m - 98 compresse 16 mg;
033451307/m - 98x1 compresse 16 mg;
033451319/m - 100 compresse 16 mg;
033451321/m - 300 compresse 16 mg;

Titolare A.I.C.: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a.

N. procedura mutuo UK/H/0198/001-004/W021.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.2, 4.8 e 5.1.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13045

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pneumopur»

Estratto provvedimento UPC/II/1471 del 4 novembre 2003

Specialità medicinale: PNEUMOPUR.

Confezioni:

035180013/M - 1 siringa preriempita con ago da 0.5 ml;
035180025/M - 10 siringhe preriempite con ago da 0.5 ml;
035180037/M - 20 siringhe preriempite con ago da 0.5 ml.

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0400/001/W004.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del contenuto di endotossine per il bulk formulato, il contenitore finale e la polvere purificata.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13046

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aromasin»

Estratto provvedimento UPC/II/ 1475 dell'11 novembre 2003

Specialità medicinale: AROMASIN.

Confezioni:

034678019/M - 25 mg compresse rivestite 15 compresse in blister;
034678021/M -25 mg compresse rivestite 20 compresse in blister;
034678033/M -25 mg compresse rivestite 30 compresse in blister;
034678045/M -25 mg compresse rivestite 90 compresse in blister;
034678058/M -25 mg compresse rivestite 100 compresse in blister;
034678060/M -25 mg compresse rivestite 120 compresse in blister.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0326/001/W008.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.5.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13052

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pneumovax»

Estratto provvedimento UPC/II/1472 del 7 novembre 2003

Specialità medicinale: PNEUMOVAX.

Confezioni:

034933010/M - 1 flaconcino (vetro) di soluzione iniettabile da 0.5 ml;
034933022/M - 10 flaconcini (vetro) di soluzione iniettabile da 0.5 ml;
034933034/M - 20 flaconcini (vetro) di soluzione iniettabile da 0.5 ml;
034933046/M - 1 siringa preriempita con ago da 0.5 ml;
034933059/M - 10 siringhe preriempite con ago da 0.5 ml;
034933061/M - 20 siringhe preriempite con ago da 0.5 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0399/001-002/W004.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: revisione delle specifiche del contenuto di endotossine per il bulk formulato, il contenitore finale e la polvere purificata.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13047

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reminyl»

Estratto provvedimento UPC/II/1473 del 7 novembre 2003

Specialità medicinale: REMINYL.

Confezioni:

034752016/M - 14 compresse rivestite con film da 4 mg in blister (pvc-pe-pvdc/alu);
034752028/M - 14 compresse rivestite con film da 8 mg in blister (pvc-pe-pvdc/alu);
034752030/M - 56 compresse rivestite con film da 8 mg in blister (pvc-pe-pvdc/alu);
034752042/M - 56 compresse rivestite con film da 12 mg in blister (pvc-pe-pvdc/alu);
034752055/M - 112 compresse rivestite con film da 12 mg in blister (pvc-pe-pvdc/alu);
034752067/M - 168 compresse rivestite con film da 12 mg in blister (pvc-pe-pvdc/alu);
034752079/M - 1 bottiglia (vetro ambrato) da 100 ml soluzione da 4 mg/ml;
034752081/M - 56 compresse rivestite con film da 4 mg in blister (pvc-pe-pvdc/alu);
034752093/M - 112 compresse rivestite con film da 8 mg in blister (pvc-pe-pvdc/alu).

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.
N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0210/001-004/W018.
Tipo di modifica: modifica stampati.
Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto per includere informazioni sulla sicurezza.
I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13048

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Taxol»

Estratto provvedimento UPC/II/1474 del 7 novembre 2003

Specialità medicinale: TAXOL.
Confezioni:
028848012/M - 1 flacone 30 mg/5 ml;
028848024/M - flacone 100 mg/17 ml.
Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l.
N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0047/001-002/W33.
Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.
Modifica apportata: modifica dei componenti del confezionamento secondario.
I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13049

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aspimicran»

Estratto provvedimento UPC/II/1470 del 7 novembre 2003

Specialità medicinale: ASPIMICRAN
Confezioni:
035636012/M - 1 strip 6x2 compresse effervescenti da 500 mg;
035636024/M - 1 strip 12x2 compresse effervescenti da 500 mg;
Titolare AIC: Bayer S.p.a.
N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0249/001/W002.
Tipo di modifica: modifica del sito di produzione.
Modifica apportata: modifica del sito di produzione del prodotto finito e del Batch Release (Bayer Bitterfeld GmbH Salegaster Chaussee - Greppin - Germania).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13053

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zolistam»

Estratto provvedimento UPC/II/ 1476 dell'11 novembre 2003

Specialità medicinale: ZOLISTAM.
Confezioni:
032311019/M - 10 compresse 10 mg blister;
032311021/M - 15 compresse 10 mg blister;
032311033/M - 30 compresse 10 mg blister;
032311045/M - 10 compresse 10 mg tubo securitainer;
032311058/M - 15 compresse 10 mg tubo securitainer;
032311060/M - 30 compresse 10 mg tubo securitainer;
032311072/M - 4 compresse 10 mg in blister;
032311084/M - 7 compresse 10 mg in blister;
032311096/M - 20 compresse 10 mg in blister;
032311108/M - 50 compresse 10 mg in blister;
032311110/M - 100 compresse 10 mg in blister;
032311122/M - 4 compresse 10 mg in tubo securitainer;
032311134/M - 7 compresse 10 mg in tubo securitainer;
032311146/M - 20 compresse 10 mg in tubo securitainer;
032311159/M - 50 compresse 10 mg in tubo securitainer;
032311161/M - 100 compresse 10 mg in tubo securitainer.
Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a.
N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0119/001/W012 e W13.
Tipo di modifica: modifica stampati.
Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.6 e 4.8.
I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13050

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mizollen»

Estratto provvedimento UPC/II/ 1477 dell'11 novembre 2003

Specialità medicinale: MIZOLLEN.
Confezioni:
032310017/M - 10 compresse 10 mg blister;
032310029/M - 15 compresse 10 mg blister;
032310031/M - 30 compresse 10 mg blister;
032310043/M - 10 compresse 10 mg tubo securitainer;
032310056/M - 15 compresse 10 mg tubo securitainer;
032310068/M - 30 compresse 10 mg tubo securitainer;
032310070/M - 4 compresse 10 mg in blister;
032310082/M - 7 compresse 10 mg in blister;
032310094/M - 20 compresse 10 mg in blister;
032310106/M - 50 compresse 10 mg in blister;
032310118/M - 100 compresse 10 mg in blister;
032310120/M - 4 compresse 10 mg in tubo securitainer;
032310132/M - 7 compresse 10 mg in tubo securitainer;
032310144/M - 20 compresse 10 mg in tubo securitainer;
032310157/M - 50 compresse 10 mg in tubo securitainer;
032310169/M - 100 compresse 10 mg in tubo securitainer.
Titolare A.I.C.: Sanofi Syntelabo S.p.a.
N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0119/001/W012 e W13.
Tipo di modifica: modifica stampati.
Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.6 e 4.8.
I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13051

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica equilibrata pediatrica».

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.
Decreto n. 800.5/R.M.362/D 126 del 2 ottobre 2003.
ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA:
flacone 100 ml 031544075/G;
flacone 250 ml 031544087/G;
flacone 500 ml 031544099/G;
flacone 1000 ml 031544101/G;
sacca plastica flessibile 50 ml 031544113/G;
sacca plastica flessibile 100 ml 031544125/G;
sacca plastica flessibile 250 ml 031544137/G;
sacca plastica flessibile 1000 ml 031544152/G;
sacca plastica flessibile 1500 ml 031544164/G;
sacca plastica flessibile 2000 ml 031544176/G.
Motivo della revoca: rinuncia della ditta Gobbi Frattini Paolo Giuseppe titolare dell'autorizzazione.

03A13127

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili».

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Decreto n. 800.5/R.M.362/D 128 del 2 ottobre 2003.

ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI:

fiala 1 ml 031534011/G;
fiala 3 ml 031534035/G;
flacone 100 ml 031534074/G;
flacone 250 ml 031534086/G;
flacone 500 ml 031534098/G;
flacone 1000 ml 031534100/G;
sacca plastica flessibile 1000 ml 031534151/G;
sacca plastica flessibile 1500 ml 031534163/G;
sacca plastica flessibile 2000 ml 031534175/G;
sacca plastica flessibile 2500 ml 031534187/G;
sacca plastica flessibile 3000 ml 031534199/G;
sacca plastica flessibile 3500 ml 031534201/G;
sacca plastica flessibile 4000 ml 031534213/G;
sacca plastica flessibile 4500 ml 031534225/G;
sacca plastica flessibile 5000 ml 031534237/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Gobbi Frattini Paolo Giuseppe titolare dell'autorizzazione.

03A13128

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica bilanciata di mantenimento con glucosio».

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Decreto n. 800.5/R.M.362/D 151 del 21 novembre 2003.

ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO:

flacone 100 ml 031549076/G;
flacone 250 ml 031549088/G;
flacone 500 ml 031549090/G;
flacone 1000 ml 031549102/G;
sacca flessibile 50 ml 031549114/G;
sacca flessibile 100 ml 031549126/G;
sacca flessibile 250 ml 031549138/G;
sacca flessibile 1000 ml 031549153/G;
sacca flessibile 1500 ml 031549165/G;
sacca flessibile 2000 ml 031549177/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Gobbi Frattini Paolo Giuseppe titolare dell'autorizzazione.

03A13130

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adesipress TTS»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Decreto n. 800.5/R.M.51/D 150 del 21 novembre 2003.

ADESIPRESS TTS: 2 sistemi TTS-3 più 2 adesivi 028054031.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmacia Italia S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

03A13129

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eparina calcica»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

Decreto n. 800,5/R.M.153/D 152 del 21 novembre 2003.

EPARINA CALCICA:

«5000» 10 fiale soluzione iniettabile 5000 UI 0,2 ml - A.I.C. n. 032797019;

«12500» 10 fiale soluzione iniettabile 12500 UI 0,5 ml - A.I.C. n. 032797021;

«5000» 10 siringhe preriempite soluzione iniettabile 5000 UI 0,2 ml - A.I.C. n. 032797033;

«12500» 10 siringhe preriempite soluzione iniettabile 12500 UI 0,5 ml - A.I.C. n. 032797045.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., titolare della specialità.

03A13131

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Pecorino Toscano», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, nel quadro della procedura semplificata prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano D.O.P. con sede in Grosseto, via Cairoli, 10;

L'istanza di modifica del disciplinare di produzione del «Pecorino Toscano» D.O.P. è tesa ad eliminare la limitazione produttiva, indicata nel disciplinare di produzione, da settembre a giugno ed individua o modifica una serie di parametri fisici e temporali riguardanti la metodologia di ottenimento, la descrizione del sistema di espulsione del siero, il periodo di stagionatura, l'ampliamento della zona di produzione con l'inserimento di alcuni comuni, che ricadono nella regione Lazio, confinanti con la provincia di Grosseto ed una migliore identificazione delle forme;

Considerato che il Consorzio per la tutela del Pecorino Toscano assicura che la modifica proposta non riduce il legame geografico, che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario, non compromette la qualità del prodotto ottenuto nel rispetto delle metodologie storicamente accettate, non determina alterazioni al formaggio, con il preciso intendimento di evitare al consumatore possibili confusioni trattandosi di specifiche che meglio descrivono il processo produttivo ed utili a garantire una maggiore caratterizzazione del formaggio D.O.P. «Pecorino Toscano»;

Considerato, altresì, che l'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni di origine registrate;

Visto il parere favorevole alle modifiche ed integrazioni espresso dalla regione Toscana e dalla regione Lazio e non avendo ricevuto alcuna osservazione in merito all'istanza di modifica da parte della regione Umbria;

Considerato che l'attuale disciplinare di produzione, della denominazione di origine del formaggio «Pecorino Toscano», è formato dall'insieme della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione, comprendente tra l'altro il testo emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 1987, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione comprensivo anche delle modifiche proposte;

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione del Pecorino Toscano D.O.P.

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Pecorino Toscano» il cui uso è riservato al prodotto avente i requisiti fissati con il presente decreto con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Art. 2.

La denominazione di origine «Pecorino Toscano» è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche:

formaggio a pasta tenera o a pasta semi dura, prodotto esclusivamente con latte di pecora intero proveniente dalla zona di produzione: l'alimentazione base del bestiame ovino deve essere costituita da foraggi verdi o affienati derivati dai pascoli naturali della zona con eventuali integrazioni di fieno e di mangimi semplici concentrati.

Il latte deve essere coagulato ad una temperatura compresa fra i 33° e i 38° con aggiunta di caglio di vitello onde ottenere la coagulazione del latte entro 20-25 minuti circa.

Il latte può essere utilizzato crudo o può subire un trattamento termico fino alla pastorizzazione e può essere inoculato con colture di fermenti lattici autoctoni, naturali o selezionati. Presso il consorzio di tutela incaricato alla vigilanza è conservata la ceppoteca dei fermenti selezionati dal latte ovino della zona delimitata, accompagnata dalle schede della caratterizzazione dei singoli ceppi. Tale ceppoteca potrà essere aggiornata periodicamente attraverso nuove ricerche validate dal Consorzio di tutela e trasmesse al Ministero competente.

Il formaggio deve essere prodotto con una tecnologia caratteristica e nella lavorazione si provvede alla rottura della cagliata fino a che i grumi abbiano raggiunto le dimensioni di una nocciola per il formaggio a pasta tenera e di un chicco di granoturco per quello a pasta semidura.

Per la preparazione di quest'ultimo la cagliata potrà altresì essere sottoposta ad un trattamento termico (cottura) a 40-42° per 10-15 minuti.

Dopo la rottura e l'eventuale cottura, la cagliata viene messa in apposite forme per lo sgrondo del siero. Lo spurgo o sineresi viene effettuata tramite pressatura manuale oppure con stufatura a vapore.

La salatura è effettuata in salamoia al 17-19% di cloruro di sodio, pari a circa 15-17 gradi Baumé.

La permanenza, riferita a kg di peso, è di almeno otto ore per il pecorino a pasta tenera e di almeno 12-14 ore per il pecorino a pasta semidura. La salatura può essere eseguita anche con aggiunta diretta di sale.

Il tempo di permanenza maggiore è riservato al formaggio a pasta semidura.

Il «Pecorino Toscano» può essere trattato esternamente con un antimuffa e deve essere maturato in idonee celle ad una temperatura di 5-12° C con umidità relativa del 75-90%.

Il periodo di maturazione è di almeno venti giorni per il tipo a pasta tenera e deve essere non inferiore a quattro mesi per il tipo a pasta semidura.

È usato come formaggio da tavola o da grattugia.

Presenta le seguenti caratteristiche:

forma cilindrica a facce piane con scalzo leggermente convesso;

dimensioni: diametro delle facce da 15 a 22 centimetri, altezza dello scalzo da 7 a 11 centimetri con variazioni in più o in meno in entrambe le caratteristiche in rapporto alle condizioni tecniche di produzione, fermo restando che lo scalzo non deve mai superare la metà del diametro. Gli scalzi più elevati rispetto al diametro, saranno preferiti nelle forme a pasta semidura;

peso da 0,75 a 3,50 kg;

confezione esterna: crosta di colore giallo con varie tonalità fino al giallo carico nel tipo a pasta tenera; il colore della crosta può eventualmente dipendere dai trattamenti subiti;

colore della pasta: di colore bianco leggermente paglierino per il tipo a pasta tenera, di colore leggermente paglierino o paglierino per il tipo a pasta semi dura;

struttura della pasta: pasta a struttura compatta e tenace al taglio per il tipo a pasta semidura, con eventuale minuta occhiatura non regolarmente distribuita;

sapore: fragrante, accentuato caratteristico delle particolari procedure di produzione;

grasso sulla sostanza secca: per il prodotto a pasta semidura non inferiore al 40% e per il prodotto a pasta tenera non inferiore al 45%.

Art. 3.

La zona di origine del latte e di produzione e di stagionatura del formaggio di cui sopra comprende l'intero territorio della regione Toscana, l'intero territorio dei comuni di Allerona e Castiglione del Lago ricadenti nella regione Umbria e l'intero territorio dei comuni di Acquapendente, Onano, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Valentano, Farnese, Ischia di Castro, Montefiascone, Bolsena, Capodimonte, Proceno, Latera, Marta, Piansano, Cellere, Canino, Montalto di Castro, Arlena di Castro e Tessennano ricadenti nella regione Lazio.

Art. 4.

Il formaggio Pecorino Toscano deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'art. 5, a garanzia della rispondenza al disciplinare.

Tale marchio viene apposto sullo scalzo della forma, ad inchiostro sul formaggio a pasta tenera ed a caldo sul formaggio a pasta semidura. Sulle porzioni preconfezionate la marchiatura viene effettuata sulla confezione, purché avvenga in zona di origine.

Le forme di Pecorino Toscano destinate ad essere confezionate fuori dalla zona di origine devono riportare il logo del caseificio o dello stagionatore.

I confezionatori devono comunque stipulare una convenzione con il Consorzio di tutela incaricato della vigilanza, il cui testo, proposto dal Consorzio di tutela, viene autorizzato dal Ministero competente.

La sigla riportata sotto il logo identifica il produttore/stagionatore/porzionatore certificato dall'organismo di controllo e che provvede all'immissione in commercio del Pecorino Toscano.

Sulle forme o sulle confezioni di Pecorino Toscano può essere presente una etichetta, autorizzata dal Consorzio di tutela incaricato della vigilanza, con le seguenti caratteristiche minime:

1) la scritta Pecorino Toscano D.O.P. o Pecorino Toscano D.O.P. stagionato deve essere quella con maggior rilievo ed evidenza di tutte le altre riportate in etichetta sia in termini di dimensioni che di caratteri che di posizione;

2) il marchio a colori, come da art. 5, deve essere riportato una o più volte, nelle dimensioni minime di 15 mm.

Art. 5.

Marchio da apporre sulle forme o sulle confezioni di porzionato.

mm 50,00

La prima cifra indicata la tipologia a cui appartiene chi effettua l'immissione in commercio: da 1 a 3 caseifici; da 4 a 6 stagionatori; da 7 a 9 porzionatori residenti in zona.

La terza e quarta cifra identificano il numero del caseificio/stagionatore/porzionatore accreditato dall'organismo di controllo.

Marchio da apporre sulle etichette

mm. 15

Può essere utilizzato nei colori sopra riportati (verde bandiera, bianco e rosso bandiera) o ad un colore.

03A13036

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione del tasso semestrale relativo al periodo 1º gennaio 2004 - 30 giugno 2004 per i finanziamenti a tasso variabile concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti», ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 gennaio 2003 e ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003.

Si rende noto che per il periodo

1° gennaio 2004 - 30 giugno 2004

il tasso di interesse semestrale per i mutui a tasso variabile calcolato con le modalità previste dall'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 16 febbraio 1999, dall'art.2, comma 2, del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 13 settembre 1999, dall'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 28 dicembre 1999, dall'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 16 febbraio 2000, dall'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 10 febbraio 2001, dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2001, dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2002, dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2002,
dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 novembre 2002, dall'art. 1 del D.M. Economia e Finanze 9 gennaio 2003 e dall'art. 1 del D.M. Economia e Finanze 28 febbraio 2003.

è stato determinato nella seguente misura:

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 18/2/1999 AL 16/9/1999

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 2003)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO % (360/360)	CALCOLO GIORNI 360/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	2,224	45	2,719	gg	180	1,359
15 anni	2,224	50	2,759	gg	180	1,385
20 anni	2,224	55	2,820	gg	180	1,410

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 17/9/1999 AL 29/12/1999

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 2003)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO % (360/360)	CALCOLO GIORNI 360/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	2,224	30	2,566	gg	180	1,283
15 anni	2,224	35	2,617	gg	180	1,308
20 anni	2,224	40	2,668	gg	180	1,334

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 30/12/1999 AL 18/2/2000

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 2003)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO % (360/360)	CALCOLO GIORNI 360/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	2,224	10	2,363	gg	180	1,181
15 anni	2,224	15	2,414	gg	180	1,207
20 anni	2,224	20	2,461	gg	180	1,232

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 19/2/2000 AL 27/02/2001

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 2003)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO % (360/360)	CALCOLO GIORNI 360/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	2,224	10	2,363	gg	180	1,181
15 anni	2,224	12	2,383	gg	180	1,192
20 anni	2,224	15	2,414	gg	180	1,207

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 28/02/2001 AL 01/08/2002

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 2003)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO % (360/360)	CALCOLO GIORNI 360/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	2,224	0	2,261	gg	180	1,131
15 anni	2,224	0	2,261	gg	180	1,131
20 anni	2,224	0	2,261	gg	180	1,131

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 02/08/2002 AL 18/11/2002

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 2003)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO % (360/360)	CALCOLO GIORNI 360/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	2,224	10	2,363	gg	180	1,181
15 anni	2,224	15	2,414	gg	180	1,207
20 anni	2,224	15	2,414	gg	180	1,207

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 19/11/2002 AL 27/01/2003

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 2003)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO %	CALCOLO GIORNI ACT/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	2,224	10	2,324	gg	182	1,175
15 anni	2,224	15	2,374	gg	182	1,200
20 anni	2,224	15	2,374	gg	182	1,200

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 28/01/2003 AL 09/03/2003

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 2003)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO %	CALCOLO GIORNI ACT/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	2,224	12	2,344	gg	182	1,185
15 anni	2,224	15	2,374	gg	182	1,200
20 anni	2,224	18	2,404	gg	182	1,215

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 10/03/2003

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 2003)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO %	CALCOLO GIORNI ACT/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	2,224	12	2,344	gg	182	1,185
15 anni	2,224	15	2,374	gg	182	1,200
20 anni	2,224	18	2,404	gg	182	1,215
25 anni	2,224	20	2,424	gg	182	1,225
30 anni	2,224	22	2,444	gg	182	1,236

03A13138

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501283/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77